



## “EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PLANS ET PROGRAMMES”

### Fase I - STUDI

A 1.2  
ANALISI DEL QUADRO  
PIANIFICATORIO E  
PROGRAMMATORIO  
- ALLEGATO II

Regione Emilia Romagna

The logo for 'enplan' is displayed in a large, sans-serif font. The letters 'en' are orange, and the letters 'plan' are blue. The background is a light gray gradient.



<b>INDICE</b>	
<b>PIANI E PROGRAMMI TERRITORIALI E URBANISTICI.....</b>	<b>4</b>
<b>1 TERRITORIALI DI COORDINAMENTO O DIRETTORI .....</b>	<b>4</b>
1.1 Piano Territoriale Regionale	4
1.2 Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile	7
1.3 Piano Territoriale Paesistico Regionale	9
1.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	12
1.5 Programma regionale per la montagna	16
1.6 Programma attuativo annuale	18
1.7 Piano di gestione integrata delle zone costiere	20
<b>2 PIANIFICAZIONE URBANISTICA .....</b>	<b>22</b>
2.1 Piano Strutturale Comunale	22
2.2 Piano Regolatore Generale	26
<b>3 URBANISTICI OPERATIVI E/O ATTUATIVI .....</b>	<b>29</b>
3.1 Piano Operativo Comunale	29
3.2 Piano Urbanistico Attuativo	33
3.3 Piano Particolareggiato	36
3.4 Piano per l'Edilizia Economica e Popolare	40
3.5 Piano Insediamenti Produttivi	43
3.6 Piano di Recupero	46
3.7 Regolamento Urbanistico ed Edilizio	49
3.8 Regolamento Edilizio	52
<b>4 PROGRAMMI COMPLESSI.....</b>	<b>54</b>
4.1 Progetti Territoriali Operativi	54
4.2 Programma Pluriennale di Attuazione	57
4.3 Programma di Riqualificazione Urbana	60
4.4 Programma Integrato di Intervento	64
4.5 Programma Regionale per la promozione della qualità architettonica e paesaggistico-ambientale del territorio	67
<b>5 PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA .....</b>	<b>71</b>
5.1 Accordo di Programma	71
5.2 Accordo Territoriale	75
5.3 Accordo con i privati	77
5.4 Programma Speciale d'Area	79
<b>6 EDILIZIA .....</b>	<b>83</b>
6.1 Programma Regionale per le politiche abitative	83
<b>PIANI E PROGRAMMI DI SETTORE.....</b>	<b>86</b>
<b>7 AGRICOLTURA.....</b>	<b>86</b>
7.1 Programmi poliennali di bonifica e irrigazione	86
7.2 Piano Regionale di Sviluppo Rurale	88
7.3 Piano provinciale di sviluppo locale integrato	90
7.4 Programma poliennale dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare	92
7.5 Programma Regionale di Sviluppo agricolo, agroindustriale e rurale	94
7.6 Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali	96



7.7 Programma agroambientale	98
7.8 Progetto speciale di agricoltura biologica	100
7.9 Piano di ristrutturazione e conversione dei vigneti	102
<b>8 FORESTALE E INCENDI .....</b>	<b>104</b>
8.1 Piano di assestamento forestale	104
8.2 Programma forestale	106
8.3 Piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi boschivi	108
<b>9 CACCIA E PESCA.....</b>	<b>110</b>
9.1 Piano faunistico venatorio provinciale	110
9.2 Piano Ittico Regionale	112
9.3 Programma ittico provinciale	114
9.4 Programma delle zone di gestione ittica	116
9.5 Piano regionale della pesca marittima, della maricoltura e delle attività connesse.	118
<b>10 MOBILITA' E TRASPORTI.....</b>	<b>120</b>
10.1 Piano regionale Integrato dei Trasporti	120
10.2 Programmazione di bacino provinciale	122
10.3 Piano Urbano della Mobilità	124
10.4 Piano Urbano del Traffico	126
10.5 Programma triennale di intervento sulla rete viaria di interesse regionale	128
10.6 Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti	130
10.7 Accordi di programma per il trasporto pubblico locale	132
10.8 Accordi di programma per la mobilità sostenibile	134

<b>PIANI E PROGRAMMI PER IL RECUPERO AMBIENTALE.....</b>	<b>136</b>
<b>11 ENERGIA .....</b>	<b>136</b>
11.1 Piano energetico regionale	136
11.2 Piano energetico provinciale	138
11.3 Piani e programmi di riqualificazione energetica del sistema urbano	140
11.4 Programma regionale di intervento per gli impianti fotovoltaici	142
<b>12 TELECOMUNICAZIONI.....</b>	<b>144</b>
12.1 Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio televisiva	144
12.2 Programma annuale degli impianti fissi di telefonia mobile	146
<b>13 INDUSTRIA .....</b>	<b>148</b>
13.1 Piano qualità regionale	148
13.2 Programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico	150
13.3 Programma triennale per le attività produttive industriali	152
<b>14 TURISMO .....</b>	<b>154</b>
14.1 Piano dell'arenile	154
14.2 Programma di intervento per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico	156
14.3 Piano operativo per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico	158
14.4 Piani pluriennali provinciali	160



14.5 Programma Poliennale di valorizzazione del settore termale	162	19.3 Piano di utilizzazione economica per la distribuzione sul suolo dei liquami zootecnici	187
14.6 Programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica	164	<b>20 AREE PROTETTE/BIODIVERSITA' .....</b>	<b>189</b>
14.7 Programmi turistici di promozione locale	166	20.1 Piano Territoriale del Parco	189
14.8 Programma di incentivi per la qualificazione dell'offerta turistica	168	20.2 Programma di sviluppo del parco	191
<b>15 SERVIZI E COMMERCIO .....</b>	<b>170</b>	20.3 Programma di gestione delle riserve naturali	193
15.1 Programma degli interventi regionali, indirizzi e modalità di coordinamento delle funzioni delegate alle province in amteria di concessione di contributi nel settore del commercio.	170	<b>21 RIFIUTI .....</b>	<b>195</b>
15.2 Progetti per la riqualificazione e la valorizzazione della rete commerciale	172	21.1 Programma generale degli interventi di bonifica dei siti contaminati	195
15.3 Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane	174	21.2 Programma di interventio per l'adeguamento dei sistema regionale di recupero e smaltimento rifiuti	197
<b>16 ACQUA .....</b>	<b>176</b>	21.3 Piano provinciale di gestione dei rifiuti	199
16.1 Piano di tutela delle acque	176		
<b>17 QUALITA' DELL'ARIA .....</b>	<b>179</b>		
17.1 Piano di risanamento dell'aria	179		
<b>18 RUMORE .....</b>	<b>181</b>		
18.1 Piano di risanamento acustico	181		
<b>19 SUOLO .....</b>	<b>183</b>		
19.1 Piano infraregionale attività estrattive	183		
19.2 Piano attività estrattive	185		

## PIANI E PROGRAMMI TERRITORIALI E URBANISTICI

### 1 Territoriali di coordinamento o direttori

#### 1.1 Piano Territoriale Regionale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano Territoriale Regionale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	PTR
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Territoriali/urbanistici/uso del suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Il capo I del Titolo II della L.R.20/2000, “Disciplina generale della tutela e dell’uso del territorio” definisce i contenuti della pianificazione territoriale regionale e, in particolare, l’art.23 definisce il campo di competenza del Piano Territoriale Regionale, mentre l’art.25 ne definisce la procedura di approvazione.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DEL PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Strategico <input checked="" type="checkbox"/> Strutturale <input type="checkbox"/> Attuativo	La natura del PTR è prevalentemente strategica, può assumere carattere strutturale in quanto può contenere prescrizioni, espresse attraverso una rappresentazione grafica atta a individuare puntualmente gli ambiti interessati, che prevalgono sulle diverse previsioni contenute negli strumenti provinciali e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e adottati.

**LIVELLO TERRITORIALE**

regionale

**PROCEDURE**

L'art.25 della L.R. 20/2000 definisce il procedimento di approvazione del Piano. La Giunta regionale elabora un Documento Preliminare, che individua gli obiettivi strategici di sviluppo del sistema economico e sociale che si intendono perseguire, e lo trasmette al Consiglio regionale, alle Province e ai Comuni. Per un esame congiunto del Documento Preliminare, ciascuna Provincia convoca, entro 30 giorni, una Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/2000, chiamando a parteciparvi, assieme alla Regione, i Comuni, le Comunità' Montane e gli altri enti locali del proprio territorio. Entro 30 giorni dalla conclusione della conferenza, la Provincia esprime le proprie osservazioni e proposte e riferisce in merito a quelle formulate dagli enti partecipanti alla conferenza e dalle associazioni economiche e sociali. Il Consiglio regionale adotta il piano su proposta della Giunta regionale, elaborata in considerazione delle valutazioni e proposte raccolte e previo parere della Conferenza Regione - Autonomie locali e della Conferenza regionale per l'economia e il lavoro, di cui alla L.R. 3/1999. Copia del piano adottato e' trasmessa alle Province, ai Comuni e alle Comunità' Montane. Il piano adottato e' depositato presso le sedi del Consiglio regionale e degli enti territoriali per 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso e' pubblicato altresì su almeno un quotidiano e la Regione puo' attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna. Entro la scadenza del termine di deposito possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti: gli enti e organismi pubblici; le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi; i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti. Il Consiglio regionale, entro i successivi 90 giorni, decide sulle osservazioni ed approva il piano. Copia integrale del piano approvato e' depositata presso la Regione ed e' trasmessa alle amministrazioni. L'avviso dell'avvenuta approvazione e' pubblicato sul BUR e su almeno un quotidiano. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione.

**FINALITA'**

L'art.23 della L.R.20/2000 definisce il P.T.R. quale strumento di programmazione con il quale la Regione definisce, in coerenza con le strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio, gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali.

**EFFICACIA**

Il PTR definisce indirizzi e direttive per la pianificazione di settore, per il PTCP e per gli strumenti della programmazione negoziata, al fine di assicurare la realizzazione dei suoi obiettivi.

**DURATA**

La durata del Piano è indeterminata, nel senso che il Piano non ha una scadenza temporale.

## 1.2 Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile – Programma regionale di tutela ambientale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	PRTA
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Aria <input checked="" type="checkbox"/> Acqua <input checked="" type="checkbox"/> Rifiuti <input checked="" type="checkbox"/> Energia <input checked="" type="checkbox"/> Sistemi di gestione ambientale (Agenda XXI, Contabilità ambientale, Emas, INFEA)	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	L.R. 3/99 Art. 99 “Riforma del sistema regionale e locale”.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Strategica <input type="checkbox"/> Strutturale <input checked="" type="checkbox"/> Attuativa	



**LIVELLO TERRITORIALE**  
 regionale

**PROCEDURE**

Art. 99 - L.R. 3/99: il programma è approvato dal consiglio regionale su proposta della Giunta. Sulla base del Programma le Province (sentiti i Comuni e le Comunità Montane) individuano in ordine di priorità gli interventi da realizzare. Il Programma è attuato mediante:

- a) Concessione di contributi a enti locali;
- b) Bandi e concessione di contributi a privati;
- c) Bandi per concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la redazione di sistemi di qualità ambientale.

**FINALITA'**

Promuovere lo sviluppo sostenibile. Una sostenibilità che è insieme ambientale, economica, sociale e istituzionale.  
Uno sviluppo che assume l'alta qualità ambientale, sociale ed economica come obiettivo ed indicatore di benessere sociale prima ancora che condizione per competere nei mercati mondiali.  
Ridurre la vulnerabilità del sistema ambientale, mettere in sicurezza il territorio, connettere le risorse e i rischi ambientali alle dinamiche antropiche e al sistema socioeconomico.  
Promuovere i comportamenti proattivi e responsabili nei confronti dell'ambiente da parte di tutti i cittadini, dei produttori e dei consumatori, implementando gli strumenti e le azioni integrate per lo sviluppo sostenibile.

**EFFICACIA**

Il piano si compone di due parti:

1. la prima costituente l'insieme degli indirizzi strategici, per la Regione, in materia di tutela dei sistemi ambientali,
2. la seconda un programma di incentivi volto a riorientare in senso ecologico il modo di produrre e consumare

Un'apposita "cabina di regia" composta dall'assessore regionale all'ambiente, dagli assessori provinciali e da un gruppo di tecnici della DG Ambiente, aperta agli apporti delle associazioni regionali, sovrintende alla realizzazione dei progetti, verificandone la coerenza con gli obiettivi definiti del Piano.

**DURATA**

Triennale 2001 - 2003

### 1.3 Piano Territoriale Paesistico Regionale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano Territoriale Paesistico Regionale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	PTPR
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Territoriali/urbanistici/uso del suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Il capo I del Titolo II della L.R. 20/2000, "Disciplina generale della tutela e dell'uso del territorio" definisce i contenuti della pianificazione territoriale regionale e, in particolare, l'art. 24 definisce il campo di competenza del Piano Territoriale Paesistico Regionale, mentre l'art. 25 ne definisce la procedura di approvazione.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DEL PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Strategico <input checked="" type="checkbox"/> Strutturale <input checked="" type="checkbox"/> Attuativo	La natura del PTPR è prevalentemente strategica, esso ha anche carattere strutturale quando provvede ad individuare le risorse storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali del territorio regionale, ed a indicare prescrizioni, direttive e indirizzi per la loro tutela.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale	

## PROCEDURE

L'art.25 della L.R. 20/2000 definisce il procedimento di approvazione del Piano. La Giunta regionale elabora un Documento Preliminare, che individua gli obiettivi strategici di sviluppo del sistema economico e sociale che si intendono perseguire, e lo trasmette al Consiglio regionale, alle Province e ai Comuni.

Per un esame congiunto del Documento Preliminare, ciascuna Provincia convoca, entro 30 giorni, una Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/2000, chiamando a parteciparvi, assieme alla Regione, i Comuni, le Comunità montane e gli altri enti locali del proprio territorio. Entro 30 giorni dalla conclusione della conferenza, la Provincia esprime le proprie osservazioni e proposte e riferisce in merito a quelle formulate dagli enti partecipanti alla conferenza e dalle associazioni economiche e sociali.

Il Consiglio regionale adotta il piano su proposta della Giunta regionale, elaborata in considerazione delle valutazioni e proposte raccolte e previo parere della Conferenza Regione - Autonomie locali e della Conferenza regionale per l'economia e il lavoro, di cui alla L.R. 3/1999. Copia del piano adottato e' trasmessa alle Province, ai Comuni e alle Comunità Montane. Il piano adottato e' depositato presso le sedi del Consiglio regionale e degli enti territoriali per 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso e' pubblicato altresì su almeno un quotidiano e la Regione può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

Entro la scadenza del termine di deposito possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti: gli enti e organismi pubblici; le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi; i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.

Il Consiglio regionale, entro i successivi 90 giorni, decide sulle osservazioni ed approva il piano.

Copia integrale del piano approvato e' depositata presso la Regione ed e' trasmessa alle amministrazioni. L'avviso dell'avvenuta approvazione e' pubblicato sul BUR e su almeno un quotidiano. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione.

## FINALITA'

Il P.T.P.R. costituisce parte tematica del PTR, avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, ambientali e culturali del territorio regionale, anche ai fini dell'art. 149 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e s.m.i..

Provvede all'individuazione delle risorse storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali del territorio regionale ed alla definizione della disciplina per la loro tutela e valorizzazione.

**EFFICACIA**

Il PTPR, quale parte tematica del PTR, definisce indirizzi e direttive per la pianificazione di livello provinciale (PTCP) e per gli strumenti della programmazione negoziata.

Dall'entrata in vigore della L.R. 20/2000, i PTCP che hanno dato o diano piena attuazione alle prescrizioni del PTPR, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 1993, n. 1338, costituiscono, in materia di pianificazione paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.

**DURATA**

La durata del Piano è indeterminata, nel senso che il Piano non ha una scadenza temporale.

#### 1.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	PTCP
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Il Capo II del Titolo II della L.R.20/2000, “Disciplina generale della tutela e dell’uso del territorio” definisce i contenuti della pianificazione territoriale provinciale e, in particolare, l’art.26 definisce il campo di competenza del PTCP mentre l’art. 27 ne definisce il procedimento di approvazione.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è strategico nella definizione degli obiettivi e delle strategie di carattere sovracomunale, è strutturale nella definizione delle azioni territorializzate, e rimanda la parte attuativa alla formazione di specifici piani. La componente strutturale è prevalente su quella strategica.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> provinciale	

## PROCEDURE

L'art.27 della L.R. 20/2000 definisce il procedimento di approvazione. La Giunta provinciale elabora un Documento Preliminare del piano. Per l'esame congiunto del Documento Preliminare il Presidente della Provincia convoca una Conferenza di Pianificazione ai sensi dell'art. 14 della L.R.20/2000, chiamando a parteciparvi la Regione, le Province contermini, nonché i Comuni, le Comunità Montane e gli enti di gestione delle aree naturali protette interessati. A conclusione della conferenza, la Regione e la Provincia possono stipulare un accordo di pianificazione ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della L.R. 20/2000 che attiene, in particolare, ai dati conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali e ambientali, ai limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio provinciale e alle scelte strategiche di assetto dello stesso. La stipula dell'accordo di pianificazione comporta semplificazione procedurale. A seguito delle conclusioni della fase di concertazione il Consiglio provinciale adotta il PTCP. Copia del piano adottato è trasmesso alla Giunta regionale, alle Province contermini, ai Comuni, alle Comunità Montane e agli enti di gestione delle aree naturali protette. Il piano adottato è depositato presso le sedi del Consiglio provinciale e degli enti territoriali per 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso è pubblicato altresì su almeno un quotidiano e la Provincia può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna. Possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti: gli enti e organismi pubblici; le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi; i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti. Entro il termine perentorio di 120 giorni dal ricevimento del piano, la Giunta regionale può sollevare riserve in merito alla conformità del PTCP al PTR ed agli altri strumenti della pianificazione regionale nonché alle eventuali determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione. Trascorso tale termine il PTCP si considera valutato positivamente dalla Giunta regionale. La Provincia, in sede di approvazione del PTCP, è tenuta ad adeguarsi alle riserve ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate. Il Consiglio provinciale decide sulle osservazioni ed approva il piano, previa acquisizione sulla proposta dell'atto deliberativo dell'intesa della Regione in merito alla conformità del PTCP agli strumenti della pianificazione regionale

nonché delle amministrazioni interessate nei casi di copianificazione.

La Giunta regionale si esprime in merito all'intesa entro il termine perentorio di 90 giorni dalla richiesta. L'intesa può essere subordinata all'inserimento nel piano delle eventuali modifiche ritenute indispensabili a soddisfare le riserve, ovvero delle modifiche necessarie a rendere il piano controdedotto conforme agli strumenti regionali di pianificazione territoriale ed alle determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione, ove stipulato.

Trascorso inutilmente tale termine l'intesa si intende espressa nel senso dell'accertata conformità del PTCP alla pianificazione regionale.

Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state accolte integralmente le eventuali riserve regionali e non siano state introdotte modifiche sostanziali al piano in accoglimento delle osservazioni presentate, il Consiglio provinciale dichiara la conformità agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato e approva il piano, prescindendo dall'intesa.

Copia integrale del piano approvato è depositata presso la Provincia ed è trasmessa alle amministrazioni. La Regione provvede alla pubblicazione nel BUR dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano. L'avviso è pubblicato altresì su almeno un quotidiano. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione sul BUR.

## FINALITA'

L'art.26 della L.R. 20/2000 definisce il PTCP quale strumento di pianificazione che, considerando la totalità del territorio provinciale, definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione regionale.

Il PTCP è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale.

A tal fine il piano:

1. recepisce gli interventi definiti a livello nazionale e regionale, relativamente al sistema infrastrutturale primario e alle opere rilevanti per estensione e natura;
2. individua, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, ipotesi di sviluppo dell'area provinciale, prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del territorio;
3. definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e servizi di interesse provinciale e sovracomunale;



4. definisce le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico ambientali;
5. definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun ente.

Il PTCP specifica e articola i diversi ruoli dei centri abitati nel sistema insediativo.

**EFFICACIA**

Per coordinare un'efficace attuazione delle proprie previsioni, il PTCP definisce con i Comuni modalità e termini per l'adeguamento dei piani comunali. Il PTCP coordina l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici vigenti con la realizzazione delle infrastrutture, opere e servizi di rilievo sovracomunale, da inserire prioritariamente nel programma triennale delle opere pubbliche della Provincia.

**DURATA**

La durata del Piano è indeterminata, nel senso che il Piano non ha una scadenza temporale.



### 1.5 Programma regionale per la montagna

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma regionale per la montagna
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 20 gennaio 2004, n. 2 “Legge per la montagna”; titolo III, capo I, art. 8
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Il Programma regionale per la montagna è strumento prevalentemente strategico in quanto definisce un complesso di politiche territoriali per il raggiungimento di obiettivi atti a favorire lo sviluppo socioeconomico della montagna.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale	

**PROCEDURE**

Art.8: Il Consiglio regionale definisce con un atto di programmazione a valenza anche pluriennale gli obiettivi di sviluppo da perseguire. La proposta dell'atto è predisposta dalla Giunta regionale in coerenza con le linee di indirizzo elaborate dalla Conferenza per la Montagna, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali e della Conferenza Regionale per l'economie e il lavoro

**FINALITA'**

Le politiche territoriali sono volte a:

- contrastare fenomeni di spopolamento nelle aree marginali;
- conseguire la piena integrazione degli ambiti locali nel sistema economico a scala regionale;
- salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico e le identità storiche, culturali e sociali;
- promuovere la difesa idrogeologica del territorio.

**EFFICACIA**

Le Comunità Montane in forma singola o associata promuovono un'intesa istituzionale, attuata mediante accordi-quadro, volta a individuare e coordinare insieme ai Comuni, alla Provincia e alla Regione e attraverso il confronto con le parti sociali le azioni da realizzare per favorire le politiche e gli obiettivi definite dal programma.

Sulla base degli obiettivi e dei criteri generali definiti dall'atto di programmazione e sulla base delle proposte di accordo quadro, la Giunta regionale approva un programma attuativo annuale.

**DURATA**

La valenza dell'atto di programmazione è pluriennale.

## 1.6 Programma attuativo annuale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma attuativo annuale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 20 gennaio 2004, n. 2 “Legge per la montagna”; titolo III, capo I, art. 9
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	Il Programma attuativo annuale ha natura prevalentemente attuativa in quanto definisce lo stanziamento e la ripartizione delle risorse per l’attuazione del Programma regionale per la montagna (vedi scheda 2.1.5).
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> regionale	
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURE</b>	La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e dei criteri generali definiti dall’atto di programmazione e sulla base delle proposte di accordo quadro, approva il programma attuativo annuale.

**FINALITA'**

Ripartizione delle risorse definite dalla legge annuale di bilancio tra le diverse azioni di competenza regionale previste nell'ambito delle proposte di accordo quadro, provvedendo contestualmente alla destinazione delle risorse stesse negli appositi capitoli di spesa.

**EFFICACIA**

Il programma attuativo annuale ha l'efficacia degli atti settoriali di programmazione economico-finanziaria ai fini dell'individuazione degli interventi nell'ambito degli stanziamenti di bilancio da utilizzare.

**DURATA**

Annuale

### 1.7 Piano di gestione integrata delle zone costiere

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano di gestione integrata delle zone costiere
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	GIZC
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Delibere Giunta Regionale 2794/2001 e 750/2002
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> 1 strategica <input checked="" type="checkbox"/> 2 strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Il Piano di gestione integrata delle zone costiere ha natura strategica nella definizione di politiche volte ad indirizzare lo sviluppo delle attività che insistono sulla costa; ha natura strutturale nella definizione di azioni territoriali che promuovono la tutela e il razionale utilizzo della zona costiera e delle sue risorse
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale	

**PROCEDURE**

La Regione si dota del Piano per la Gestione integrata della Costa, secondo le linee già indicate dal Programma Triennale Regionale Tutela Ambientale della Costa 2001-2003 denominato "Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile", ed approvato dal Consiglio Regionale in data 26 settembre 2001 con propria deliberazione n. 250.

Il Piano di gestione integrata della costa rientra nell'ambito del disposto di cui all'art. 1 della L.R. 31 agosto 1978 n. 39, ai sensi del quale la Regione promuove iniziative atte a ricercare le cause della degradazione ambientale e ad assicurare il progressivo miglioramento della situazione in atto.

**FINALITA'**

Piano specifico per indirizzare in modo armonico lo sviluppo delle attività che insistono sulla costa ed influenzare positivamente l'insieme dei fattori che dall'entroterra e dal mare premono su questo territorio in delicato equilibrio.

**EFFICACIA**

La Regione ha scelto di affrontare le problematiche costiere correlando variabili a carattere biologico, ecologico, fisico, economico e sociale.

**DURATA**

## 2 PIANIFICAZIONE URBANISTICA

### 2.1 Piano Strutturale Comunale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano Strutturale Comunale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	PSC
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani urbanistici generali	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Il Capo III del Titolo II della L.R.20/2000, DISCIPLINA GENERALE DELLA TUTELA E DELL'USO DEL TERRITORIO definisce i contenuti della pianificazione urbanistica comunale e, in particolare, l'art.28 definisce il campo di competenza del PSC, mentre l'art.32 definisce la procedura di approvazione.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Il Piano Strutturale Comunale è strategico nella definizione degli obiettivi e delle strategie di carattere comunale, è strutturale nella definizione delle azioni territorializzate, e rimanda la parte attuativa alla formazione di specifici piani. La componente strutturale è prevalente su quella strategica.

**LIVELLO TERRITORIALE**

- Intercomunale  
 Comunale

Il Piano Strutturale Comunale si può presentare in forma singola, e quindi interessare il territorio di un unico Comune, oppure in forma associata e, di conseguenza interessare il territorio di più Comuni. Ai sensi dell'art.15 della L.R.20/2000, i Comuni possono, infatti, stipulare accordi territoriali per lo svolgimento in collaborazione di tutte o parte delle funzioni di pianificazione urbanistica, nonché per l'elaborazione in forma associata degli strumenti urbanistici e la costituzione di un apposito ufficio di piano o di altre strutture per la redazione e gestione degli stessi.

**PROCEDURE**

L'Art. 32 della L.R.20/2000 definisce il procedimento di approvazione. La Giunta comunale elabora un Documento Preliminare del piano. Per l'esame congiunto del Documento Preliminare il Sindaco convoca una Conferenza di Pianificazione ai sensi dell'art. 14 della L.R.20/2000, alla quale partecipano: la Provincia; i Comuni contermini; la Comunità Montana e gli enti di gestione delle aree naturali protette territorialmente interessati, Autorità di Bacino ... . Alla conclusione della conferenza la Provincia ed il Comune possono stipulare un "accordo di pianificazione" ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della L.R.20/2000 che attiene in particolare ai dati conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali e ambientali, ai limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio comunale, nonché alle indicazioni in merito alle scelte strategiche di assetto dello stesso. La stipula dell'accordo comporta la semplificazione procedurale. A seguito della conclusione della fase di concertazione, il Consiglio comunale adotta il piano. Copia del piano e' trasmessa alla Giunta provinciale e agli enti. Il piano adottato e' depositato presso la sede del Comune per 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso e' pubblicato altresì su almeno un quotidiano e il Comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna. Entro la scadenza del termine di deposito possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti: gli enti e organismi pubblici; le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi; i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.



Entro il termine perentorio di 120 giorni dal ricevimento del piano, la Giunta provinciale puo' sollevare riserve in merito alla conformita' del PSC al PTCP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonche' alle eventuali determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione.

Il Comune, in sede di approvazione del PSC, e' tenuto ad adeguarsi alle riserve ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate.

Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state accolte integralmente le eventuali riserve provinciali e non siano introdotte modifiche sostanziali al piano in accoglimento delle osservazioni presentate, il Consiglio comunale decide sulle osservazioni e approva il piano, dichiarandone la conformita' agli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato.

In caso contrario l'approvazione del PSC e' subordinata all'acquisizione dell'intesa della Provincia in merito alla conformita' del piano agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato. La Giunta provinciale esprime l'intesa entro il termine perentorio di 90 giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine l'intesa si intende espressa nel senso dell'accertata conformita' del PSC agli strumenti di pianificazione provinciali e regionali. L'intesa puo' essere subordinata all'inserimento nel piano delle modifiche necessarie per soddisfare le riserve ovvero per rendere il piano controdedotto conforme agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato, nonche' alle determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione, ove stipulato.

In assenza dell'intesa della Provincia per talune previsioni del PSC, il Consiglio comunale puo' approvare il piano per tutte le altre parti sulle quali abbia acquisito l'intesa stessa.

Copia integrale del piano approvato e' trasmessa alla Provincia e alla Regione ed e' depositata presso il Comune per la libera consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel BUR dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione e' data altresì notizia, a cura dell'amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'approvazione.

**FINALITA'**

L'art.28 della L.R.20/2000 definisce il PSC quale strumento di pianificazione urbanistica generale che deve essere predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso. Il PSC si conforma alle prescrizioni e ai vincoli e dà attuazione agli indirizzi e alle direttive contenuti nei piani territoriali sovraordinati. Il PSC in particolare:

1. valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità;
2. fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
3. individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione;
4. classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;
5. individua gli ambiti del territorio comunale e definisce le caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali;
6. definisce le trasformazioni che possono essere attuate attraverso intervento diretto, in conformità alla disciplina generale del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).

**EFFICACIA**

Il PSC si conforma alle prescrizioni e ai vincoli e dà attuazione agli indirizzi e alle direttive contenuti nei piani territoriali sovraordinati. La pianificazione urbanistica attuativa/operativa comunale (Piano Operativo Comunale - POC e RUE) viene predisposta in conformità alle previsioni del PSC (vincoli e indirizzi) e non può modificarne i contenuti.

**DURATA**

La durata del Piano Strutturale Comunale è indeterminata, nel senso che il Piano non ha una scadenza temporale.

## 2.2 Piano Regolatore Generale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano Regolatore Generale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	PRG
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani urbanistici generali	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47, TUTELA ED USO DEL TERRITORIO, gli articoli che interessano il PRG sono abrogati dalla L.R.20/2000, tuttora vige il regime transitorio.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> 2 strategica <input type="checkbox"/> 1 strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 3 attuativa	Il PRG è strumento di natura strategica nella definizione degli obiettivi di carattere comunale, è strutturale nella definizione delle azioni territorializzate, delle norme sull'utilizzazione del suolo per le zone omogenee e attuativo nella definizione degli interventi. La natura strutturale prevale sulle altre.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Comunale	

## PROCEDURE

Il PRG adottato dal Consiglio comunale, è immediatamente depositato nella Segreteria comunale per la durata di 30 giorni. Del deposito viene data notizia al pubblico mediante pubblicazione sul BUR e sulla stampa locale. Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni. Contemporaneamente al deposito, il PRG viene trasmesso alla Giunta provinciale, la quale, entro il termine perentorio di 120 giorni dal ricevimento, sulla base dell'istruttoria degli uffici e sentito il parere del Comitato consultivo provinciale, può sollevare riserve relative a vizi di legittimità delle previsioni di piano ovvero alla necessità di apportare modifiche al piano per assicurare l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati.

Trascorso inutilmente il termine, il PRG si considera valutato positivamente dalla Giunta provinciale. Le riserve non formulate nella presente fase non possono essere sollevate in sede di approvazione del PRG.

Il termine è interrotto, entro 30 giorni e per una sola volta, dalla richiesta, del Presidente della Provincia, di integrazione del piano, nel caso in cui manchi taluno degli elaborati costitutivi.

Entro 180 giorni dalla scadenza del termine per le riserve, il Consiglio comunale controdeduce alle osservazioni presentate ed alle riserve eventualmente sollevate dalla Giunta provinciale, proponendo l'introduzione delle modifiche necessarie.

La Giunta provinciale, esaminate le controdeduzioni e le proposte di modifica del Piano formulate dal Consiglio comunale, decide sulle osservazioni ed approva il PRG, introducendo le modifiche discendenti dall'accoglimento delle osservazioni presentate.

La Giunta provinciale provvede all'approvazione del PRG e delle relative varianti entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di ricevimento delle controdeduzioni. La delibera di approvazione è pubblicata sul BUR.

**FINALITA'**

Il Piano Regolatore Generale deve disciplinare, in conformità con la pianificazione sovraordinata, le destinazioni d'uso relative all'intero territorio comunale e gli interventi pubblici e privati in rapporto alle esigenze di sviluppo economico e sociale delle comunità locali, tendendo alla salvaguardia dei valori urbani collettivi, di quelli ambientali e naturali, nonché di quelli produttivi. Il piano regolatore generale prevede altresì:

- 1) la distribuzione tra insediamenti;
- 2) il fabbisogno in termini di residenza di posti di lavoro e di servizi indicandone la quota che può essere soddisfatta attraverso il recupero del patrimonio edilizio e urbano esistente e definendo la quantità delle aree necessarie per la realizzazione della restante quota di nuovi insediamenti;
- 3) l'individuazione del territorio urbanizzato;
- 4) l'individuazione delle aree da sottoporre a speciali norme ai fini della difesa del suolo, della tutela dell'ambiente e della salvaguardia della salute pubblica, nonché del recupero del patrimonio edilizio esistente;
- 5) l'individuazione, attraverso un piano di servizi, delle aree necessarie ad assicurare agli insediamenti la dotazione minima e inderogabile di servizi, di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi,;
- 6) l'individuazione delle aree e delle zone di rispetto per le vie di comunicazione.
- 7) Il piano regolatore generale provvede alla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee dettando per ciascuna zona precise norme sull'utilizzazione dei suoli.

**EFFICACIA**

Gli strumenti attuativi preventivi comunali e agli atti di programmazione della spesa pubblica si conformano agli indirizzi e alle prescrizioni del PRG.

**DURATA**

La durata del PRG è di 10 anni.

### 3 URBANISTICI OPERATIVI E/O ATTUATIVI

#### 3.1 Piano Operativo Comunale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano Operativo Comunale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	POC
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi operativi	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Il Capo III del Titolo II della L.R. 20/2000, “Disciplina generale della tutela e dell’uso del territorio” definisce i contenuti della pianificazione urbanistica comunale e, in particolare, l’art.30 definisce il campo di competenza del POC mentre l’art. 34 definisce la procedura di approvazione.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	Il Piano Strutturale Operativo ha natura prevalentemente attuativa in quanto seleziona e attua gli ambiti nei quali realizzare, nell’arco di 5 anni, gli interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC. Ha natura strutturale nella definizione e puntualizzazione delle azioni territorializzate definite dal PSC.

**LIVELLO TERRITORIALE**

- Intercomunale  
 Comunale

Il Piano Operativo Comunale si può presentare in forma singola, e quindi interessare il territorio di un unico Comune, oppure in forma associata e, di conseguenza interessare il territorio di più Comuni. Ai sensi dell'art.15 della L.R. 20/2000, i Comuni possono, infatti, stipulare accordi territoriali per lo svolgimento in collaborazione di tutte o parte delle funzioni di pianificazione urbanistica, nonché per l'elaborazione in forma associata degli strumenti urbanistici e la costituzione di un apposito ufficio di piano o di altre strutture per la redazione e gestione degli stessi.

**PROCEDURE**

L'Art. 34 della L.R. 20/2000 definisce il procedimento di approvazione. Nella predisposizione del POC, il Comune attua le forme di consultazione e partecipazione nonché di concertazione con le associazioni economiche e sociali previste dallo Statuto o da appositi regolamenti. I pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente in ordine ai piani regolatori generali sono rilasciati dalle amministrazioni competenti in sede di formazione del POC. Il POC è adottato dal Consiglio ed è depositato presso la sede del Comune per 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso è pubblicato altresì su almeno un quotidiano e il Comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni. Contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva. Nei 60 giorni successivi, il Consiglio comunale decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il piano alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate ed approva il piano. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Provincia e alla Regione ed è depositata presso il Comune per la libera consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel BUR dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione è data altresì notizia, a cura dell'amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'approvazione.

FINALITA'

L'art. 30 della L.R. 20/2000 definisce il POC quale strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Il POC e' predisposto in conformita' alle previsioni del PSC e non puo' modificarne i contenuti.

Il POC contiene, per gli ambiti di riqualificazione e per i nuovi insediamenti:

1. la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi;
2. le modalita' di attuazione degli interventi di trasformazione, nonche' di quelli di conservazione;
3. i contenuti fisico morfologici, sociali ed economici e le modalita' di intervento;
4. l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilita' e fattibilita' e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti;
5. la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonche' gli interventi di integrazione paesaggistica;
6. la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico.

Il POC disciplina inoltre i progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale nonche' la realizzazione di dotazioni ecologiche o di servizi ambientali negli ambiti agricoli periurbani.

L'individuazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 447 del 1998, e' attuata dal Comune nell'ambito della predisposizione del POC o delle sue varianti. I progetti relativi alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi possono comportare variazioni al POC, secondo le modalita' e i limiti previsti dall'art. 5 del citato D.P.R. n. 447 del 1998.

Per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell'arco temporale di cinque anni interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC, il Comune puo' attivare un concorso pubblico, per valutare le proposte di intervento che risultano piu' idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualita' urbana ed ecologico ambientale definiti dal PSC.



**EFFICACIA**

Il POC si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui all'art. 13 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10. Esso costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali.

Il POC può inoltre assumere il valore e gli effetti:

1. dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui all'art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14;  
dei piani pluriennali per la mobilità ciclistica, di cui alla L. 19 ottobre 1998, n. 366.

**DURATA**

La durata del Piano Operativo Comunale è di 5 anni.

### 3.2 Piano Urbanistico Attuativo

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano Urbanistico Attuativo
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	PUA
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi operativi	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Il Capo III del Titolo II della L.R. 20/2000, “Disciplina generale della tutela e dell’uso del territorio” definisce i contenuti della pianificazione urbanistica comunale e, in particolare, l’art. 31 definisce il campo di competenza del PUA, mentre l’art.35 definisce la procedura di approvazione.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 1 attuativa	Il PUA ha natura esclusivamente attuativa in quanto strumento urbanistico di dettaglio per l’attuazione degli interventi disposti dal POC.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Comunale	Il livello territoriale è quello comunale, il piano interessa, infatti, comparti limitati del territorio comunale.

## PROCEDURE

L'Art. 33 della L.R. 20/2000 definisce il procedimento di approvazione. Per i PUA che non apportino variante al POC il Comune procede, dopo l'adozione, al loro deposito presso la propria sede per 60 giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano. Per i PUA d'iniziativa privata non si procede ad adozione e gli stessi sono presentati per la pubblicazione nei modi definiti dal Comune.

Entro la scadenza del termine di deposito chiunque puo' formulare osservazioni. Il Comune decide in merito alle osservazioni presentate ed approva il PUA.

Qualora apporti variante al POC, il PUA contestualmente al deposito viene trasmesso alla Provincia, la quale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento, puo' formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva. Il Comune e' tenuto, in sede di approvazione, ad adeguare il piano alle osservazioni formulate ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate.

Copia integrale del piano approvato viene depositata presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano viene pubblicato nel BUR. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.

Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BUR dell'avviso dell'approvazione.

Al fine di disciplinare i rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal PUA, e' stipulata una apposita convenzione.

## FINALITA'

L'art. 31 della L.R.20/2000 definisce i PUA quali strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal POC qualora esso stesso non ne assuma i contenuti.

Il Comune puo' stabilire il ricorso al PUA per dare attuazione ai progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane previsti dal POC.

**EFFICACIA**

I PUA possono assumere, in considerazione degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi:

1. i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione, di cui agli artt. 13 e 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
2. i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167;
3. i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
4. i piani di recupero di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457;
5. i programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179;
6. i programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493;
7. i programmi di riqualificazione urbana, di cui all'art.4 della L.R. 3 luglio 1998, n.19. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la deliberazione di approvazione del PUA comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste.

In sede di approvazione del PUA il Comune può attribuire all'atto deliberativo valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli interventi previsti.

**DURATA**

### 3.3 Piano Particolareggiato

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o privata
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	PP
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e Programmi operativi	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 7 dicembre 1978 n. 47, TUTELA ED USO DEL TERRITORIO, gli articoli che interessano il PP sono abrogati dalla L.R. 20/2000, tuttora vige il regime transitorio.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 1 attuativa	Il PP ha natura attuativa in quanto strumento di attuazione del PRG.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Comunale	

## PROCEDURE

L'art. 21 della L.R.47/78 indica le modalità di formazione e approvazione del PP di iniziativa pubblica.

Lo schema di massima e la relazione generale del piano particolareggiato, prima dell'adozione da parte del Consiglio comunale, possono essere inviati agli organi di decentramento del Comune il cui territorio è interessato dal piano perché esprimano il proprio parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il Consiglio comunale procede comunque all'adozione del piano. Il piano adottato è quindi depositato presso la segreteria del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'Albo pretorio del Comune e pubblicato sulla stampa locale.

Chiunque può prendere visione del piano in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni entro il termine di 30 giorni successivi alla data del compiuto deposito.

I proprietari di immobili interessati dal piano possono presentare opposizione entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla data del compiuto deposito.

Il Consiglio comunale, sentito il parere della Commissione edilizia, decide sulle osservazioni e sulle opposizioni ed approva il piano entro e non oltre i 120 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni dal termine del compiuto deposito. Dovranno essere indicati altresì i termini entro i quali debbono essere iniziate ed ultimate le espropriazioni.

La delibera comunale di approvazione deve essere pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune entro 30 giorni dalla data di comunicazione al Comune dell'esecutività. Entro il medesimo termine la delibera deve essere notificata a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel piano. La delibera deve essere pubblicata anche sul BUR.

L'art. 22 della L.R. 47/78 definisce le modalità di attuazione del PP di iniziativa pubblica.

Nelle zone espressamente indicate nel Piano Regolatore generale, il Comune, mediante deliberazione consiliare, può autorizzare od invitare soggetti privati singoli o associati a predisporre dei progetti per la realizzazione degli interventi previsti dal piano stesso. Il Comune fissa ai proprietari delle aree e degli immobili interessati un termine per la presentazione dei progetti per gli interventi previsti dal piano particolareggiato.

Tali progetti vengono approvati dal Consiglio comunale previa stipula di una convenzione con i proprietari o gli aventi titolo. Tale convenzione deve prevedere, tra l'altro, la cessione gratuita, entro determinati termini, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione. Decorso il termine fissato per la presentazione dei progetti, il Comune, fissato un nuovo termine e dopo l'inutile decorso di questo, ove non sia possibile l'accordo bonario avvierà l'espropriazione

L'art. 25 della L.R. 47/78 definisce le modalità di presentazione e approvazione del PP di iniziativa privata e, in particolare stabilisce che, secondo le previsioni dei programmi pluriennali di attuazione, il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, invita o autorizza i proprietari compresi nei perimetri fissati a presentare il piano particolareggiato.

Entro il termine stabilito dal Comune all'atto dell'invito i proprietari o gli aventi titolo dovranno predisporre il progetto di piano particolareggiato nonché lo schema di convenzione da stipularsi con il Comune. Ove i proprietari non provvedano nei termini indicati, il Comune, fissato eventualmente un nuovo termine e dopo l'inutile decorso di questo, può procedere all'interno di detti perimetri attraverso il piano particolareggiato di iniziativa pubblica.

Il piano particolareggiato di iniziativa privata, prima della sua approvazione da parte del Consiglio comunale, viene depositato per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria del Comune ove chiunque potrà prenderne visione, ed è altresì inviato agli organi di decentramento comunale il cui territorio è interessato al piano. Chiunque può presentare osservazioni al piano entro e non oltre 30 giorni dal compiuto deposito. I proprietari direttamente interessati possono presentare opposizioni al piano entro e non oltre 30 giorni dal compiuto deposito.

Gli organi di decentramento comunale esprimono il loro parere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del piano. Decorso tale termine, il Consiglio comunale procede ai successivi adempimenti, sentita la Commissione edilizia. La delibera di approvazione diviene esecutiva ai sensi della legge 10 febbraio 1953 n. 62. Con la medesima delibera il Consiglio comunale decide sulle osservazioni e le opposizioni.

**FINALITA'**

Il Piano Particolareggiato è strumento di attuazione del PRG.  
L'art. 20 della L.R. 47/78 definisce i contenuti del PP di iniziativa pubblica e, in particolare indica che l'adozione del piano è obbligatoria:

1. nelle zone omogenee A, ove non sia previsto l'intervento di attuazione attraverso i piani per l'edilizia economica e popolare, o i piani di recupero di cui agli artt. 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, qualora lo richiedano particolari caratteristiche del centro storico e specifiche esigenze di intervento;
2. nelle zone omogenee B, attraverso individuazione cartografica, salvo che per le zone di degrado, ove sia previsto il piano di recupero di cui agli artt. 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, per trasformazioni d'uso o ristrutturazione di complessi insediativi di notevoli dimensioni, rispetto al contesto in cui si devono inserire e comunque interventi superiori a 30.000 mc e per le nuove costruzioni con un indice di utilizzazione fondiaria superiore ai 3 mc/mq, ove non sia previsto quello di iniziativa privata;
3. nelle zone omogenee C e D, fatte salve le aree di cui agli artt. 38, quarto comma, e 39, quarto comma, della L.R. 47/78, ove non sia previsto l'intervento con i piani per l'edilizia economica e popolare, con i piani per gli insediamenti produttivi o con i piani particolareggiati di iniziativa privata.

L'art. 25 della L.R. 47/78 indica che i PP di iniziativa privata sono obbligatori per i nuovi insediamenti residenziali e produttivi delle aree di espansione per i quali non siano già previsti piani particolareggiati di iniziativa pubblica, piani per l'edilizia economica e popolare e piani per gli insediamenti produttivi.

**EFFICACIA**

**DURATA**

Il termine massimo per l'attuazione del PP è di 10 anni



### 3.4 Piano per l'Edilizia Economica e Popolare

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	PEEP
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi operativi	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 7 dicembre 1978 n. 47, TUTELA ED USO DEL TERRITORIO, gli articoli che interessano il PEEP sono abrogati dalla L.R.20/2000, tuttora vige il regime transitorio.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 1 attuativa	Il PEEP ha natura attuativa in quanto strumento di attuazione del PRG:
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Comunale	

## PROCEDURE

L'art. 23 della L.R. 47/78 indica le modalità di formazione e approvazione del PEEP.

I Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti sono tenuti ad adottare un piano per l'edilizia economica e popolare nel rispetto dei disposti dell'articolo 2 - comma 3 - della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

I Comuni non obbligati possono adottare un piano per l'edilizia economica e popolare nel quale l'estensione delle zone da includere nel piano stesso non può eccedere quella necessaria a soddisfare il 70% del fabbisogno di edilizia abitativa nel periodo considerato.

Per la formazione ed approvazione del piano per l'edilizia economica e popolare e delle relative varianti si seguono le procedure di cui all'art. 21 della L.R. 47/78.

Lo schema di massima e la relazione generale del PEEP, prima dell'adozione da parte del Consiglio comunale, possono essere inviati agli organi di decentramento del Comune il cui territorio è interessato dal piano perché esprimano il proprio parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il Consiglio comunale procede comunque all'adozione del piano.

Il piano adottato è quindi depositato presso la segreteria del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'Albo pretorio del Comune e pubblicato sulla stampa locale. Chiunque può prendere visione del piano in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni entro il termine di 30 giorni successivi alla data del compiuto deposito.

I proprietari di immobili interessati dal piano possono presentare opposizione entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla data del compiuto deposito.

Il Consiglio comunale, sentito il parere della Commissione edilizia, decide sulle osservazioni e sulle opposizioni ed approva il piano entro e non oltre i 120 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni. Con la medesima delibera, che diviene esecutiva ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è indicato il termine per l'attuazione del piano non superiore ai 10 anni. Dovranno essere indicati altresì i termini entro i quali debbono essere iniziate ed ultimate le espropriazioni.

La delibera comunale di approvazione deve essere pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune entro 30 giorni dalla data di comunicazione al Comune dell'esecutività.



Entro il medesimo termine la delibera deve essere notificata a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel piano. La delibera deve essere pubblicata anche sul BUR.

Per gli interventi di edilizia economica e popolare che consistano in restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione di edifici di cui all'art. 36, punti A1, A2, A3, della L.R. 47/78, il Comune con deliberazione consiliare, prima di iniziare il procedimento di espropriazione, può invitare i proprietari degli immobili o di singoli alloggi, a realizzare direttamente le opere previste dal piano. In tal caso, il rilascio della concessione è subordinato alla stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

FINALITA'

L'art. 23 della L.R. 47/78 definisce i contenuti del PEEP.

Il Piano per l'edilizia economica e popolare è strumento di attuazione del PRG.

Il piano per l'edilizia economica e popolare si applica di norma nelle zone destinate dal Piano Regolatore Generale a edilizia residenziale nonché, nelle zone edificate, ivi compresi i centri storici, su immobili o parti di essi.

Il piano per l'edilizia economica e popolare dovrà contenere i criteri e le priorità per l'assegnazione delle aree ai diversi soggetti ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

EFFICACIA

DURATA

### 3.5 Piano Insediamenti Produttivi

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano Insediamenti Produttivi
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	PIP
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi operativi	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 7 dicembre 1978 n. 47, "Tutela ed uso del territorio", gli articoli che interessano il PIP sono abrogati dalla L.R. 20/2000, tuttora vige il regime transitorio.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 1 attuativa	Il PIP ha natura attuativa in quanto strumento di attuazione del PRG:
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Comunale	

## PROCEDURE

Le procedure di formazione e di approvazione dei piani da destinare ad insediamenti produttivi sono le stesse previste per i piani particolareggiati (PP), di cui all'art. 21 della L.R. 47/78.

Lo schema di massima e la relazione generale del PIP, prima dell'adozione da parte del Consiglio comunale, possono essere inviati agli organi di decentramento del Comune il cui territorio è interessato dal piano perché esprimano il proprio parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il Consiglio comunale procede comunque all'adozione del piano.

Il piano adottato è quindi depositato presso la segreteria del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'Albo pretorio del Comune e pubblicato sulla stampa locale. Chiunque può prendere visione del piano in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni entro il termine di 30 giorni successivi alla data del compiuto deposito.

I proprietari di immobili interessati dal piano possono presentare opposizione entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla data del compiuto deposito.

Il Consiglio comunale, sentito il parere della Commissione edilizia, decide sulle osservazioni e sulle opposizioni ed approva il piano entro e non oltre i 120 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni. Con la medesima delibera, che diviene esecutiva ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è indicato il termine per l'attuazione del piano non superiore ai 10 anni. Dovranno essere indicati altresì i termini entro i quali debbono essere iniziate ed ultimate le espropriazioni.

La delibera comunale di approvazione deve essere pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune entro 30 giorni dalla data di comunicazione al Comune dell'esecutività. Entro il medesimo termine la delibera deve essere notificata a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel piano. La delibera deve essere pubblicata anche sul BUR.

Il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi è applicabile nell'ambito delle zonizzazioni del Piano Regolatore Generale, ivi comprese le zone edificate. Nel caso delle zone edificate il Comune può procedere secondo quanto disposto dall'art. 23, penultimo comma, della L.R.47/78. Le convenzioni relative devono prevedere i contenuti di cui all'articolo 29 della presente legge.



Per le aree assoggettate a piano per gli insediamenti produttivi da cedere in proprietà il Comune, anziché procedere all'esproprio, può convenzionare con i proprietari l'utilizzo delle aree.

FINALITA'

L'art. 24 della L.R. 20/2000 definisce i contenuti del PIP  
Tutti i Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione possono adottare il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.  
Ai fini dell'applicazione della predetta legge n. 865, per insediamenti produttivi si intendono tra l'altro quelli destinati alle seguenti attività:

1. industriali, artigianali, direzionali;
2. turistiche, ivi compresi i campeggi, i villaggi turistici, gli insediamenti per vacanze e simili;
3. commerciali, di cui alle zone omogenee D descritte dall'art. 13 della L.R. 47/78;
4. di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ivi compresi i caseifici, le cantine e gli allevamenti intensivi non collegati alla conduzione del fondo ed alle esigenze dell'azienda agricola;
5. di estrazione da cave e torbiere, fatte comunque salve le disposizioni di cui alla L.R. 2 maggio 1978, n. 13;
6. portuali, di cui all'art. 11 della L.R. 27 aprile 1976, n. 19;
- g) di distribuzione del carburante.

EFFICACIA

DURATA

### 3.6 Piano di Recupero

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano di Recupero
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	PR
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi operativi	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 7 dicembre 1978 n. 47, "Tutela ed uso del territorio", gli articoli che interessano il PR sono abrogati dalla L.R. 20/2000, tuttora vige il regime transitorio.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	Il PR ha natura attuativa in quanto strumento di attuazione del piano urbanistico comunale. Il PRG può infatti indicare i comparti da assoggettare a Piano di recupero, per i quali fissa le destinazioni d'uso, le volumetrie e gli standards.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Comunale	

## PROCEDURE

I piani di recupero di iniziativa pubblica e privata sono quelli regolati dal titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457. Per quanto concerne le procedure non regolate dal detto titolo, si applicano i primi quattro commi dell'articolo 21 della L.R. 47/1978.

Lo schema di massima e la relazione generale del PR, prima dell'adozione da parte del Consiglio comunale, possono essere inviati agli organi di decentramento del Comune il cui territorio è interessato dal piano perché esprimano il proprio parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il Consiglio comunale procede comunque all'adozione del piano.

Il piano adottato è quindi depositato presso la segreteria del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'Albo pretorio del Comune e pubblicato sulla stampa locale.

Chiunque può prendere visione del piano in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni entro il termine di 30 giorni successivi alla data del compiuto deposito.

I proprietari di immobili interessati dal piano possono presentare opposizione entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla data del compiuto deposito.

In sede di approvazione del Piano di recupero il Consiglio comunale può attribuire alla delibera valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti dell'opera e siano stati ottenuti i pareri le autorizzazioni ed i nulla-osta cui è subordinato il rilascio della concessione edilizia.

All'atto dell'approvazione del Piano di recupero, il Comune determina gli oneri concessori relativi agli interventi previsti e le modalità di versamento degli stessi. I soggetti operatori non potranno dare inizio all'esecuzione dei lavori prima di avere soddisfatto il versamento degli oneri concessori, fatta salva la loro rateazione con le modalità e garanzie di legge.

Nel corso della realizzazione degli interventi, senza necessità di successiva deliberazione del Consiglio comunale, possono essere rilasciate dal Sindaco varianti alle concessioni edilizie, a norma delle vigenti disposizioni.



**FINALITA'**

Le finalità dei piani di recupero di iniziativa pubblica e privata sono regolate dal titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457. I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento.

Il Piano di recupero, onde soddisfare esigenze anche abitative, deve comprendere una quota di funzione residenziale non inferiore al venticinque per cento della previsione edificatoria totale del programma stesso e non può interessare aree classificate dallo strumento urbanistico vigente "zona omogenea E (aree agricole)", ai sensi del comma quarto dell'art. 13 della L.R. 47/78, e zone di tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'art. 33 della L.R. 47/78.

Qualora il Piano di recupero deliberato dal Consiglio comunale non sia conforme agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o riguardi ambiti territoriali assoggettati obbligatoriamente a strumenti attuativi, si applicano le procedure previste dall'art. 21 della L.R. 47/78 e dall'art. 3 della L.R. 46/88.

Qualora il Piano di recupero riguardi aree classificate dal PRG vigente "zona omogenea A", ai sensi del comma quarto dell'art. 13 della L.R. 47/78, fermo restando l'obbligo del rispetto delle categorie di intervento definite dal PRG per i singoli edifici, la volumetria complessiva del programma non potrà superare l'indice maggiore tra quello preesistente nell'ambito di intervento del programma e quello previsto dallo strumento urbanistico vigente. Analogamente si opera per l'altezza massima consentita.

**EFFICACIA**

**DURATA**

### 3.7 Regolamento Urbanistico ed Edilizio

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Regolamento Urbanistico ed Edilizio
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	RUE
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi operativi	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Il Capo III del Titolo II della L.R.20/2000, “Disciplina generale della tutela e dell’uso del territorio” definisce i contenuti della pianificazione urbanistica comunale e, in particolare, l’art. 29 definisce il campo di competenza del RUE, mentre l’art. 33 definisce la procedura di approvazione.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 1 attuativa	Il RUE ha natura prevalentemente attuativa quale strumento che contiene le modalita' attuative degli interventi di trasformazione del territorio consolidato e del territorio rurale.

**LIVELLO TERRITORIALE**

- Intercomunale  
 Comunale

Il RUE si può presentare in forma singola, e quindi interessare il territorio di un unico Comune, oppure in forma associata e, di conseguenza interessare il territorio di più Comuni.

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000, i Comuni possono, infatti, stipulare accordi territoriali per lo svolgimento in collaborazione di tutte o parte delle funzioni di pianificazione urbanistica, nonché per l'elaborazione in forma associata degli strumenti urbanistici e la costituzione di un apposito ufficio di piano o di altre strutture per la redazione e gestione degli stessi.

**PROCEDURE**

L'Art. 33 della L.R. 20/2000 definisce il procedimento di approvazione.

Il Comune adotta il RUE e procede al suo deposito presso la propria sede per sessanta giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può formulare osservazioni. Il Comune decide sulle osservazioni presentate ed approva il RUE.

Copia integrale del RUE approvato e' trasmessa alla Provincia e alla Regione ed e' depositata presso il Comune per la libera consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel BUR dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione e' data altresì notizia, a cura dell'amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano. Il RUE entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso

**FINALITA'**

L'art.29 della L.R. 20/2000 definisce il RUE quale strumento che contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalita' attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d'uso. Il regolamento contiene altresì le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano.

Il RUE, in conformita' alle previsioni del PSC, disciplina:

1. le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
2. gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;
3. gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive.

Il RUE contiene inoltre:

1. la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo;
2. la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
3. le modalita' di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali.

Gli interventi disciplinati dal RUE sono attuati attraverso intervento diretto

EFFICACIA

DURATA

Il RUE è valido a tempo indeterminato.

### 3.8 Regolamento Edilizio

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Regolamento Edilizio
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	RE
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi operativi	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 26 aprile 1990 n. 33, "Norme in materia di regolamenti edilizi comunali." Modificata dalla L.R. 20/2000.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	Il RE ha natura prevalentemente attuativa quale strumento che contiene le modalita' attuative degli interventi edilizi.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Comunale	

**PROCEDURE**

Il Regolamento Edilizio è approvato dal Consiglio Comunale sentita la Commissione Edilizia, è trasmesso alla Giunta regionale che può chiedere il riesame entro 60 giorni.

**FINALITA'**

L'art. 6 della L.R. 33/1990 definisce i contenuti del Regolamento edilizio. Il Regolamento deve contenere le normative attinenti alle attività di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie, di competenza dell'ente locale, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, così come indicato dall'art. 33, primo comma, punto 9) della Legge 17 agosto 1942, n. 1150. In particolare il Regolamento edilizio definisce:

1. il procedimento per il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni, del certificato d'uso, del parere preventivo, del certificato di conformità edilizia, le competenze del Comune e della Commissione edilizia e le responsabilità degli operatori della progettazione e della costruzione;
2. i termini, le modalità di adempimento delle prescrizioni sia da parte dei soggetti aventi titolo sia da parte del Comune, la documentazione e gli elaborati da allegare alle domande e tutto quanto ritenuto necessario per la completezza del procedimento di cui alla precedente punto 1);
3. i requisiti, cui devono rispondere i manufatti edilizi, e la determinazione dei metodi di verifica e di controllo;
4. le caratteristiche della scheda tecnica descrittiva e le modalità per la sua redazione, conservazione e aggiornamento;
5. la composizione e il funzionamento della Commissione edilizia comunale.

**EFFICACIA**

**DURATA**

## 4 PROGRAMMI COMPLESSI

### 4.1 Progetti Territoriali Operativi

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Progetti Territoriali Operativi
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	PTO
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi complessi e programmazione negoziata	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	L'art. 7, 8 e 9 della L.R. 36/1988, "Disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale" definisce i contenuti e le procedure per l'approvazione dei Progetti Territoriali Operativi. La legge 36/1988 è abrogata dalla L.R. 20/2000, tuttora vige il regime transitorio.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 1 attuativa	Il Progetto Territoriale Operativo ha natura prevalentemente attuativa in quanto strumento di attuazione del Piano Territoriale Regionale.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale	

## PROCEDURE

Gli interventi la cui attivazione è affidata ad un progetto territoriale operativo sono individuati dal Piano Territoriale Regionale. Ulteriori interventi da attuare mediante Progetti territoriali operativi sono individuati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta quando si renda necessario, in relazione a sopravvenute esigenze non considerate dal Piano territoriale o connesse a iniziative proposte dagli enti interessati. La Giunta regionale promuove la conclusione fra i soggetti interessati di un accordo per l'attuazione del Progetto territoriale operativo. Il Progetto territoriale operativo è adottato dalla Giunta regionale sentiti i soggetti interessati, ovvero conseguite le necessarie intese. Per l'approvazione del Progetto territoriale operativo si osservano le procedure indicate nell'art. 6 della L.R. 36/1998 relative all'approvazione del Piano Territoriale Regionale e delle sue varianti.

## FINALITA'

I PTO sono strumenti di specificazione, di attuazione del Piano Territoriale Regionale per gli interventi complessi e di rilievo programmatico regionale che richiedono, al fine di una loro organica e ordinata attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata della Regione, degli Enti locali, di altri soggetti pubblici o privati ovvero di Amministrazioni statali. I Progetti territoriali operativi delimitano i propri ambiti di operatività diretta e di influenza indiretta e contengono inoltre la valutazione dell'impatto sugli elementi ambientali, paesaggistici, sociali ed economici che la realizzazione degli interventi previsti comporta. I Progetti territoriali operativi specificano gli interventi e le azioni da compiere negli ambiti previsti. In essi sono in particolare individuati:

1. i lavori e le opere da realizzare ed i relativi progetti di massima;
2. le previsioni e le prescrizioni che, comportando vincoli di carattere generale o particolare espressi attraverso una rappresentazione grafica atta ad individuare le aree interessate da tali vincoli;
3. la valutazione dei costi e dei tempi di realizzazione degli interventi, l'analisi economico-finanziaria e gestionale del progetto, l'individuazione dei soggetti attuatori, la specificazione delle modalità di attuazione e degli strumenti operativi e finanziari;
4. una disciplina che realizzi il coordinamento delle azioni per l'attuazione del Progetto territoriale operativo sulla base dell'accordo approvato dai soggetti partecipanti.





EFFICACIA

DURATA

## 4.2 Programma Pluriennale di Attuazione

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma Pluriennale di Attuazione
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	PPA
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi complessi e programmazione negoziata	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 12 gennaio 1978, n. 2, “Programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10”; modificata dalla Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47, “Tutela ed uso del territorio”, e dalla Legge Regionale 29 marzo 1980 n. 23. Gli articoli che interessano il PPA sono abrogati dalla L.R. 20/2000, tuttora vige il regime transitorio.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 1 attuativa	IL PPA ha natura attuativa in quanto strumento di attuazione del PRG. Fino all'adozione del programma pluriennale di attuazione non possono essere resi esecutivi nuovi strumenti urbanistici preventivi.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Comunale	

## PROCEDURE

Lo schema di massima e la relazione generale del PPA sono inviati, prima dell'adozione da parte del Consiglio comunale, agli organi di decentramento comunali, ove esistenti, perchè esprimano il loro parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento.

I Comuni adottano il primo PPA entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/1978.

Il programma pluriennale è approvato con deliberazione del Consiglio comunale. Qualora entro i termini stabiliti dal PPA gli aventi titolo, singolarmente o riuniti in consorzio, non abbiano presentato per le aree istanze di concessione, corredate dagli atti, documenti ed elaborati richiesti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie, il Comune con deliberazione consiliare può procedere all'esproprio oppure inserire le aree, per le quali non sia stata presentata istanza di concessione, in un nuovo PPA.

Le aree espropriate conservano le destinazioni di uso previste negli strumenti urbanistici e vanno a far parte del patrimonio comunale.

Il Comune assegna secondo criteri stabiliti dal consiglio comunale, che dovranno prevedere pubblici bandi di concorso, le aree in proprietà o in diritto di superficie, previa stipula di una convenzione. Le restanti aree sono assegnate, secondo criteri stabiliti dal consiglio comunale, in proprietà oppure, ove trattasi di aree per la realizzazione di impianti di carattere industriale, commerciale, artigianale o turistico, anche in diritto di superficie. Per tutte le aree di cui sopra dovranno essere previsti appositi bandi di pubblico concorso e le assegnazioni avranno luogo previa stipula di apposita convenzione.

**FINALITA'**

Il PPA, in rapporto anche alle previsioni di spesa pubblica e in coerenza con le indicazioni della pianificazione sovraordinata, deve contenere:

1. il programma per la realizzazione delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature pubbliche di interesse comunale e sovracomunale con l'indicazione delle aree necessarie da acquisire, delle spese relative e delle fonti di finanziamento;
2. l'indicazione delle aree e degli immobili da espropriare per l'edilizia economica e popolare;
3. l'indicazione degli interventi da effettuare sul patrimonio edilizio esistente;
4. l'individuazione delle aree residenziali di completamento e di espansione, in aggiunta alla quota di fabbisogno soddisfatta dagli interventi di cui alle lettere b) e c), nonché delle aree residenziali turistiche, di cui si intende avviare l'attuazione;
5. l'individuazione delle aree destinate ad insediamenti industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistici, di cui si intende avviare l'attuazione;
6. gli interventi pubblici necessari per garantire la tutela e l'uso sociale dei beni storici, ambientali e del patrimonio naturale;
7. il conto economico di massima del costo di realizzazione delle opere di iniziativa pubblica e privata prevista dal programma pluriennale stesso.

Il programma pluriennale di attuazione si compone dei seguenti elementi:

- una relazione generale, che ne illustra i contenuti programmatici ed urbanistici;
- gli elaborati grafici, in scala non inferiore a 1: 5000, che individuano le aree soggette ad intervento ed i loro rapporti con gli strumenti urbanistici vigenti.

In sede di formazione del programma pluriennale di attuazione, o con altra deliberazione del consiglio comunale, il Comune può inoltre definire e regolamentare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione.

**EFFICACIA**

**DURATA**

Quinquennale. Il PPA potrà essere modificato ed integrato non prima di un anno dalla sua approvazione, con le stesse procedure previste per la sua adozione.

### 4.3 Programma di Riqualificazione Urbana

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma di Riqualificazione Urbana
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	PRU
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi complessi e programmazione negoziata	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 3 luglio 1998, n.19, "Norme in materia di riqualificazione urbana".
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 1 attuativa	Il programma di riqualificazione urbana ha natura prevalentemente attuativa in quanto strumento che definisce gli interventi da realizzare negli ambiti di riqualificazione urbana.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Comunale	

## PROCEDURE

Il Consiglio comunale, con apposita delibera, individua gli ambiti del territorio comunale urbanizzato, anche non caratterizzati per una continuità spaziale, da assoggettare a riqualificazione e definisce i tempi ed i temi di azione e gli obiettivi di qualità ambientale, sociale e architettonica che si intendono realizzare.

Se le scelte e gli obiettivi che si intendono realizzare prefigurano che il Programma comporterà variante al PRG, la delibera è assunta previo parere della Giunta provinciale. Il parere è rilasciato entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, trascorso il quale il Consiglio comunale può assumere il provvedimento.

L'Amministrazione comunale promuove il coinvolgimento degli operatori pubblici e privati nella predisposizione e nella attuazione del programma di riqualificazione attraverso un concorso pubblico, aperto a tutti i soggetti interessati a partecipare alla realizzazione della riqualificazione.

Nel caso in cui negli ambiti da assoggettare a riqualificazione siano appartenenti al patrimonio disponibile di altri Enti pubblici, in luogo del concorso pubblico, il Comune attiva con gli interessati procedure negoziali volte a definire le forme della loro partecipazione al programma. Se non si perviene ad un'intesa con i soggetti interessati, l'Amministrazione comunale attua le procedure relative al concorso pubblico invitando formalmente i proprietari degli immobili a partecipare allo stesso.

L'Amministrazione comunale, valutate le proposte e gli esiti delle eventuali procedure negoziali, acquisisce prima della predisposizione del programma di riqualificazione urbana, l'impegno alla partecipazione all'intervento di riqualificazione da parte dei soggetti interessati, attraverso la sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo ovvero attraverso la stipula di un accordo ai sensi dell'art.11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il programma di riqualificazione urbana è approvato con deliberazione del Consiglio comunale.

Per l'approvazione del programma che non sia conforme agli strumenti urbanistici generali trovano applicazione le procedure per gli accordi di programma in variante.

All'accordo in variante partecipa anche la Provincia. In tale ipotesi l'accordo è approvato con decreto del Presidente della Provincia.

L'atto di approvazione del programma di riqualificazione urbana comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori anche per le aree non interessate da opere pubbliche e deve contenere l'indicazione dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori e delle espropriazioni. Entro 30 giorni dalla sua esecutività l'atto di approvazione deve essere pubblicato all'Albo pretorio del Comune e notificato, nelle forme degli atti processuali civili, ai proprietari degli immobili interessati dal programma di riqualificazione urbana. L'atto di approvazione deve essere altresì pubblicato sul BUR.

Gli interventi di cui alla presente legge possono essere attuati dal Comune, ai sensi della normativa vigente, anche attraverso la costituzione o la partecipazione a società che hanno come oggetto la trasformazione di aree urbane.

Per approvare il programma di riqualificazione urbana e definire le modalità di attuazione degli interventi ammessi a finanziamento regionale, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma con la Regione e gli altri Enti pubblici interessati, nonché con i soggetti privati che partecipano all'attuazione degli interventi.

## FINALITA'

Il programma di riqualificazione urbana è lo strumento che definisce gli interventi di riqualificazione da realizzare ed i relativi obiettivi di qualità ed è caratterizzato, di norma, dalla pluralità delle funzioni, delle tipologie di intervento e degli operatori nonché dal coinvolgimento di risorse finanziarie pubbliche e private.

Il programma di riqualificazione urbana è di dimensioni e consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione della città e persegue:

1. il miglioramento delle condizioni di salubrità e sicurezza;
2. l'arricchimento della dotazione dei servizi, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti;
3. la riduzione della congestione urbana, garantendo l'accessibilità nelle sue varie forme;
4. il risparmio dell'uso delle risorse naturali disponibili ed in particolare il contenimento del consumo delle risorse energetiche;
5. la realizzazione di offerta abitativa, con particolare riferimento a quella in locazione;
6. la qualità sociale e nuova occupazione qualificata.

**EFFICACIA**

Il programma di riqualificazione urbana presenta i contenuti propri dei piani attuativi del PRG e si attua attraverso la concessione o autorizzazione edilizia ovvero altro atto abilitativo previsto dalla legge.

**DURATA**



#### 4.4 Programma Integrato di Intervento

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma Integrato di Intervento
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	PII
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi complessi e programmazione negoziata	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 30 gennaio 1995, n. 6, "Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia", artt. 20 e 21. L.R. 19/1998, "Norme di interpretazione autentica", Art.11
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 1 attuativa	Il PII ha natura attuativa in quanto strumento di attuazione del piano urbanistico comunale. Il PRG può infatti indicare i comparti da assoggettare a Programma Integrato di Intervento, per i quali fissa le destinazioni d'uso, le volumetrie e gli standards.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Comunale	

## PROCEDURE

Il programma integrato di intervento, di cui all'art. 16, commi 1 e 2, della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, è approvato dal Consiglio comunale con deliberazione soggetta al controllo di legittimità, ai sensi dell'art. 59 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62.

In sede di approvazione del programma integrato di intervento il Consiglio Comunale può attribuire alla delibera valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti dell'opera e siano stati ottenuti i pareri le autorizzazioni ed i nulla-osta cui è subordinato il rilascio della concessione edilizia.

All'atto dell'approvazione del programma integrato di intervento, il Comune determina gli oneri concessori relativi agli interventi previsti e le modalità di versamento degli stessi. I soggetti operatori non potranno dare inizio all'esecuzione dei lavori prima di avere soddisfatto il versamento degli oneri concessori, fatta salva la loro rateazione con le modalità e garanzie di legge.

Nel corso della realizzazione degli interventi, senza necessità di successiva deliberazione del Consiglio Comunale, possono essere rilasciate dal Sindaco varianti alle concessioni edilizie, a norma delle vigenti disposizioni.

Qualora il programma integrato di intervento deliberato dal Consiglio Comunale non sia conforme agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o riguardi ambiti territoriali assoggettati obbligatoriamente a strumenti attuativi, si applicano le procedure previste dall'art. 21 della L.R. 47/78 e dall'art. 3 della L.R. 46/88.

## FINALITA'

Le finalità dei programmi integrati di intervento sono regolate dalla Legge 179/92. Le finalità dei programmi integrati di intervento riguardano la riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale.

Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati

Il programma integrato di intervento, onde soddisfare esigenze anche abitative, deve comprendere una quota di funzione residenziale non inferiore al 25% della previsione edificatoria totale del programma stesso e non può interessare aree classificate dallo strumento urbanistico vigente "zona omogenea E", ai sensi del comma quarto dell'art. 13 della L.R. 47/78, e zone di tutela paesaggistico-



ambientale, di cui all'art. 33 della L.R. 47/78.  
Qualora il programma integrato di intervento riguardi aree classificate dal PRG vigente "zona omogenea A", ai sensi del comma quarto dell'art. 13 della L.R. 47/78, fermo restando l'obbligo del rispetto delle categorie di intervento definite dal PRG per i singoli edifici, la volumetria complessiva del programma non potrà superare l'indice maggiore tra quello preesistente nell'ambito di intervento del programma e quello previsto dallo strumento urbanistico vigente. Analogamente si opera per l'altezza massima consentita.

EFFICACIA

DURATA

#### 4.5 Programma Regionale per la promozione della qualità architettonica e paesaggistico-ambientale del territorio

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma Regionale per la promozione della qualità architettonica e paesaggistico-ambientale del territorio, denominato Programma Regionale.
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi complessi e programmazione negoziata	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 15 luglio 2002, n.16. “Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio”, modificata dalla L.R. 31/2002.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> 1 strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 2 attuativa	Il Programma Regionale è strategico nella definizione delle finalità e delle politiche generali per la tutela, il recupero e la valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico-artistico, il miglioramento della qualità architettonica, e il recupero del valore paesaggistico del territorio. E' attuativo nell'individuare i criteri generali per l'erogazione dei finanziamenti e nel definire i requisiti di ammissibilità delle richieste di contributo.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Comunale	

## PROCEDURE

L'art. 4 della L.R. 16/2002 stabilisce le modalità di attuazione del Programma Regionale.

La proposta del programma regionale è predisposta dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza Regione- Autonomie locali, di cui all'art. 30 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, recante " Riforma del sistema regionale e locale ".

La Giunta regionale, allo scopo di dare attuazione alle previsioni del programma regionale, predispone periodicamente uno o più bandi per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento.

Il bando specifica, in particolare:

- 1) i requisiti degli interventi finanziabili, nell'ambito dei temi prioritari individuati dal programma regionale;
- 2) i soggetti che possono presentare le domande di contributo;
- 3) i termini e le modalità per la presentazione alla Giunta regionale delle domande;
- 4) i criteri di valutazione e di selezione delle richieste di contributo;
- 5) le risorse destinate al finanziamento degli interventi selezionati.

Le domande di contributo devono essere corredate da uno studio di fattibilità diretto a specificare, secondo le indicazioni contenute nel bando regionale, i seguenti elementi:

1. l'intervento per il quale si chiede il finanziamento e le sue principali caratteristiche progettuali, con l'indicazione dei tempi e delle fasi attuative previste;
2. la rappresentazione e analisi dello stato degli immobili e del tessuto urbano o del territorio rurale interessati dall'intervento;
3. la valutazione dei più significativi effetti che potranno derivare per il relativo contesto urbano o rurale dalla realizzazione dell'intervento e la loro corrispondenza agli obiettivi generali fissati dal programma regionale;
4. le risorse pubbliche e private attivabili per la realizzazione dell'intervento;
5. le forme di gestione delle opere realizzate.

Contemporaneamente alla presentazione alla Regione, copia della domanda e dello studio di fattibilità sono inviati al Comune territorialmente competente, il quale valuta la conformità dell'intervento prospettato con gli strumenti di pianificazione urbanistica e la congruità dello stesso con le politiche comunali volte alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, dei beni naturali e

ambientali nonché del patrimonio storico-artistico e architettonico presente nel territorio. Copia della domanda per gli interventi, è inviata altresì alla Provincia, la quale si esprime in merito alla conformità degli stessi con la pianificazione territoriale e con le politiche provinciali in campo ambientale e di tutela del territorio.

Il Comune e la Provincia si esprimono entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Trascorso tale termine la Giunta regionale procede comunque alla valutazione delle domande.

Il programma regionale può prevedere particolari tipologie di intervento per le quali la domanda di contributo può essere presentata anche a prescindere dalla redazione dello studio di fattibilità. In tali casi il Comune e la Provincia si esprimono sugli elaborati allegati alla domanda di contributo indicati dallo stesso programma.

L'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN) mette a disposizione le proprie conoscenze e i materiali richiesti e fornisce supporto alla Regione per la valutazione degli studi di fattibilità.

La Giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare competente, un programma attuativo per il finanziamento degli interventi ammessi a contributo. Il programma attuativo disciplina le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione finanziaria, nonché i casi e le modalità di revoca degli stessi.

Per l'esame, la valutazione e la selezione delle richieste di contributo la Giunta regionale si avvale di un apposito nucleo di valutazione, composto e nominato secondo i criteri definiti nel programma regionale. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere al Ministro per i beni e le attività culturali la nomina di un proprio rappresentante in seno al nucleo di valutazione.

La Giunta può procedere annualmente alla revisione dei programmi attuativi.

Al fine di verificare la regolare e tempestiva realizzazione degli interventi, la Regione esercita il monitoraggio dell'esecuzione dei programmi attuativi.

## FINALITA'

L'art. 3 della L.R. 16/2002 indica le finalità e gli obiettivi del Programma Regionale.

Il Programma Regionale stabilisce gli obiettivi e le politiche generali per la tutela e valorizzazione dei beni di valore storico artistico, architettonico, paesaggistico e ambientale della Regione.



Il Programma promuove il coordinamento e l'integrazione delle attività di programmazione dei diversi settori regionali e degli Enti locali che concorrono al perseguimento delle medesime finalità.

Provvede, in particolare:

- a. a stabilire gli obiettivi generali da perseguire attraverso l'assegnazione, a soggetti pubblici o privati, dei benefici finanziari;
- b. ad individuare le linee di azione da promuovere, con particolare attenzione alla tutela e valorizzazione del patrimonio situato nei Comuni con un minor numero di abitanti;
- c. a fissare i criteri generali di ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento, tenendo conto delle risorse definite nella legge regionale di bilancio e dei contenuti degli accordi preliminari stipulati ai sensi del comma;
- d. a definire i requisiti di ammissibilità delle richieste di contributo ed i criteri generali per la valutazione delle stesse;
- e. a stabilire le tipologie dei contributi da assegnare e le percentuali massime di finanziamento ammissibili.

EFFICACIA

DURATA

Il Programma Regionale è pluriennale.

## 5 PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

### 5.1 Accordo di Programma

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Accordo di Programma
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi complessi e programmazione negoziata	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	<p>Le disposizioni dettate dall'art. 27 della Legge n. 142 del 1990, in merito al procedimento di formazione ed approvazione ed all'efficacia degli accordi di programma, sono specificate ed integrate da quanto previsto dall'art.40 della L.R. 20/2000.</p> <p>Il Titolo III della L.R. 20/2000, "Disciplina generale della tutela e dell'uso del territorio" definisce le opere pubbliche e gli accordi di programma e, in particolare, l'art. 40 definisce i contenuti degli Accordi di programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica.</p> <p>Ogni rinvio, disposto dalla legislazione regionale, alla disciplina degli accordi in variante agli strumenti urbanistici dettata dal previgente art. 14 della L.R. 30 gennaio 1995 n. 6 e' sostituito dal rinvio all'articolo 40 della L.R. 20/2000.</p>



**NATURA DI PP**

- strategica
- strutturale
- 1 attuativa

L'Accordo di programma ha natura prevalentemente attuativa in quanto strumenti di attuazione di opere, interventi o programmi di intervento, di iniziativa pubblica o privata che possono comportare la variazione di uno o piu' strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

**LIVELLO TERRITORIALE**

- Subregionale
- Provinciale
- Intercomunale
- Comunale

**PROCEDURE**

Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco che intenda promuovere un accordo di programma che comporti variazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica provvede a convocare la conferenza preliminare prevista dal comma 3 dell'art. 27 della Legge n. 142 del 1990.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione del progetto delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento e delle varianti che gli stessi comportano, l'amministrazione competente predispose, assieme al progetto, uno specifico studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale e delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio, nonché gli elaborati relativi alla variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Qualora in sede della conferenza preliminare sia verificata la possibilità di un consenso unanime delle Amministrazioni interessate, la proposta di accordo di programma, corredata dal progetto, dallo studio e dagli elaborati, sono depositati presso le sedi degli enti partecipanti all'accordo, per 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'avvenuta conclusione dell'accordo preliminare.

L'avviso e' pubblicato altresì su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

Entro la scadenza del termine di deposito possono formulare osservazioni e proposte: gli enti e organismi pubblici; le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi; i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni dell'accordo sono destinate a produrre effetti diretti.

Nei 60 giorni successivi il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia

o il Sindaco convoca tutti i soggetti pubblici e privati interessati per la conclusione dell'accordo.

I soggetti interessati esprimono le loro determinazioni, tenendo conto anche delle osservazioni o proposte presentate.

Il decreto di approvazione dell'accordo di programma produce gli effetti dell'approvazione delle variazioni agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica previste, purché l'assenso di ciascun ente territoriale alla conclusione dell'accordo e alla variante sia ratificato dal relativo organismo consiliare entro 30 giorni.

Il decreto di approvazione è emanato dal Presidente della Provincia per gli accordi in variante a strumenti urbanistici comunali, dal Presidente della Regione nei restanti casi.

Qualora l'accordo di programma abbia ad oggetto la realizzazione di un'opera pubblica e non si raggiunga il consenso unanime di tutte le amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato ratificato dagli organi consiliari, l'amministrazione procedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio regionale, che provvede entro il termine di 45 giorni.

Tale approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.

**FINALITA'**

L'art. 40 della L.R. 20/2000 definisce i contenuti dell'Accordo di Programma.

L'Accordo di Programma è strumento per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento, di iniziativa pubblica o privata aventi rilevante interesse regionale, provinciale o comunale, che possono comportare la variazione di uno o più strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

**EFFICACIA**

Il decreto di approvazione dell'accordo di programma produce gli effetti dell'approvazione delle variazioni agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica previste. Il decreto comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori ed è pubblicato sul BUR. Il Consiglio comunale può attribuire alla deliberazione il valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli interventi previsti dall'accordo, a condizione che sussistano tutti i requisiti delle opere e sia stato raccolto il consenso di tutte le amministrazioni cui è subordinato il rilascio della concessione edilizia.

**DURATA**

## 5.2 Accordo Territoriale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Accordo Territoriale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi complessi e programmazione negoziata	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Il Capo III del Titolo I della L.R. 20/2000, "Disciplina generale della tutela e dell'uso del territorio" definisce le forme di cooperazione e concertazione nella pianificazione e, in particolare, l'art. 15 definisce i contenuti dell'Accordo Territoriale. Agli Accordi Territoriali si applica la disciplina propria degli accordi tra amministrazioni di cui all'art. 15 della Legge n. 241 del 1990.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	Gli Accordi Territoriali hanno natura prevalentemente attuativa nella definizione di azioni finalizzate all'attuazione delle previsioni dei piani. Sono strategici nella definizione di obiettivi e scelte comuni.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Intercomunale <input checked="" type="checkbox"/> Comunale	

**PROCEDURE**

Agli accordi territoriali si applica la disciplina propria degli accordi tra amministrazioni di cui all'art. 15 della Legge n.241 del 1990.

**FINALITA'**

L'art.15 della L.R. 20/2000 definisce i contenuti dell'Accordo Territoriale.  
I Comuni e la Provincia promuovono accordi territoriali per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni ovvero per coordinare l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici, in ragione della sostanziale omogeneità delle caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali ovvero della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali.  
I Comuni possono altresì stipulare accordi territoriali per lo svolgimento in collaborazione di tutte o parte delle funzioni di pianificazione urbanistica, nonché per l'elaborazione in forma associata degli strumenti urbanistici e la costituzione di un apposito ufficio di piano o di altre strutture per la redazione e gestione degli stessi.  
Per l'attuazione del PTCP la Provincia può promuovere Accordi Territoriali diretti a definire, anche con riguardo alle risorse finanziarie disponibili, gli interventi di livello sovracomunale da realizzare in un arco temporale definito e che attengono:

1. alla realizzazione delle infrastrutture di interesse generale previste dal piano nonché delle opere o servizi cui è subordinata l'attuazione dei piani urbanistici comunali;
2. a interventi di rinaturazione e di riequilibrio ecologico ovvero alla realizzazione di dotazioni ecologiche ed ambientali;
3. a progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle risorse paesaggistiche e ambientali del territorio.

**EFFICACIA**

**DURATA**

### 5.3 Accordo con i privati

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Accordo con i privati
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi complessi e programmazione negoziata	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Il Capo III del Titolo I della L.R. 20/2000, "Disciplina generale della tutela e dell'uso del territorio" definisce le forme di cooperazione e concertazione nella pianificazione e, in particolare, l'art. 18 definisce i contenuti dell'Accordo con i privati. Agli accordi con i privati si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 11 della Legge n. 241 del 1990.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	Gli Accordi con i privati hanno natura prevalentemente attuativa in quanto strumenti di attuazione di talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, in tal senso l'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Comunale	



**PROCEDURE**

L'accordo con i privati costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed e' soggetto alle medesime forme di pubblicita' e di partecipazione. L'accordo e' recepito con la delibera di adozione dello strumento ed e' condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato. Agli accordi con i privati si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 11 della Legge n. 241 del 1990.

**FINALITA'**

L'art.18 della L.R.20/2000 definisce i contenuti dell'Accordo Territoriale. Gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunita' locale, al fine di determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

**EFFICACIA**

**DURATA**

#### 5.4 Programma Speciale d'Area

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma Speciale d'Area
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi complessi e programmazione negoziata	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Territoriale/urbanistico/uso suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 30, "Norme in materia di programmi speciali d'area".
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 1 attuativa	Il programma d'area è strumento prevalentemente attuativo in quanto comprende un complesso di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree territoriali caratterizzate da peculiari situazioni economiche, sociali, culturali ed ambientali, nonché di aree urbane per le quali appaiano necessari rilevanti interventi di riqualificazione o di recupero.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Intercomunale <input checked="" type="checkbox"/> Comunale	Le aree oggetto del programma d'area ricomprendono il territorio di uno o più comuni della regione, anche appartenenti a province diverse.



## PROCEDURE

L'art.3 della L.R.30/96 definisce le modalità di predisposizione del Programma d'Area, l'art.4 le procedure per la sua approvazione.

Al fine della individuazione e predisposizione dei programmi d'area, la Giunta regionale promuove il concorso degli Enti locali e delle parti sociali interessati e, sentita la Commissione consiliare competente, provvede alla prima definizione del territorio interessato e degli obiettivi generali del programma, anche sulla base della disponibilità di risorse finanziarie locali per il cofinanziamento.

Con lo stesso atto la Giunta regionale provvede altresì alla costituzione di un gruppo di lavoro con il compito di elaborare la proposta di programma d'area.

Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato convoca una conferenza preliminare, per accertare il consenso dei soggetti pubblici e privati interessati sulla proposta di programma d'area.

La Conferenza di programma è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, con il compito di sovrintendere alla realizzazione del programma d'area e di vigilare sul tempestivo e completo adempimento degli obblighi assunti dai partecipanti. La Conferenza è composta da un rappresentante per ognuno dei partecipanti e presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato. La Conferenza è convocata dal suo Presidente almeno due volte l'anno nonché su richiesta dell'Autorità di programma.

Qualora il programma d'area comporti la variazione di uno o più strumenti di pianificazione urbanistica, si applica l'art. 14, commi 3 e seguenti, della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 (abrogato e sostituito dalla L.R.20/2000).

Un accordo tra i soggetti interessati recepisce il programma d'area. L'adesione di ulteriori soggetti dopo l'approvazione dell'accordo richiede il consenso unanime dei partecipanti. Ove l'adesione operi nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'accordo, il consenso è espresso dalla Conferenza di programma.

I singoli soggetti partecipanti provvedono alla realizzazione e alla gestione degli interventi previsti dal programma d'area in relazione agli obblighi assunti.

Entro 30 giorni dall'approvazione dell'accordo, ciascuno dei soggetti partecipanti individua il responsabile del programma, che svolge i seguenti compiti:

1. cura l'esecuzione degli interventi, promuovendo e coordinando lo svolgimento di ogni attività necessaria per la loro completa e sollecita realizzazione;
2. fornisce all'Autorità di programma tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei suoi compiti.

La realizzazione e la gestione degli interventi, per le parti di competenza regionale, spettano alle singole Direzioni generali competenti, che predispongono i relativi atti di spesa e gli eventuali ulteriori provvedimenti attuativi.  
Ai fini dell'attuazione del programma d'area, la Giunta regionale nomina il responsabile del programma, il quale coordina l'attività dei responsabili del procedimento, individuati per ogni intervento previsto dal programma d'area.  
Il programma d'area è finanziato con risorse proprie dei soggetti partecipanti e con eventuali contributi nazionali e comunitari.

FINALITA'

I programmi d'area costituiscono una modalità di programmazione negoziata, coerente con le previsioni indicate dagli strumenti regionali e provinciali di programmazione economico-territoriale. Il programma d'area rappresenta un complesso di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree territoriali caratterizzate da peculiari situazioni economiche, sociali, culturali ed ambientali, nonché di aree urbane per le quali appaiano necessari rilevanti interventi di riqualificazione o di recupero, per la cui realizzazione sia necessaria l'azione coordinata ed integrata di più soggetti pubblici o privati.  
L'art.5 della L.R.30/96 definisce i contenuti dell'accordo quali azioni di competenza dei soggetti partecipanti dirette a dare attuazione, in modo coordinato ed integrato, agli interventi oggetto del programma d'area.  
Con l'accordo i soggetti partecipanti si vincolano altresì a impegnare le risorse finanziarie occorrenti e ad assumere le iniziative necessarie per l'acquisizione di eventuali contributi nazionali e comunitari.  
L'accordo deve:

1. prevedere una dettagliata descrizione degli interventi, nonché degli obiettivi e dei risultati che si intendono perseguire con la realizzazione del programma d'area;
2. contenere gli obblighi assunti da ciascun soggetto partecipante;
3. definire le diverse fasi di realizzazione degli interventi;
4. individuare le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dei singoli interventi e la ripartizione dei relativi oneri fra i soggetti partecipanti;
5. prevedere gli effetti derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti dai soggetti partecipanti, compresa l'eventuale attivazione di interventi sostitutivi;
6. individuare i contenuti ritenuti non sostanziali dalle parti che possono essere modificati con il consenso unanime espresso dalla Conferenza di programma;



7. individuare l'Autorità di programma;
8. individuare le varie fasi temporali del programma;
9. prevedere il diritto di recesso, di uno o più soggetti partecipanti, stabilendone le condizioni.

**EFFICACIA**

Obiettivo principale del Programma è accrescere l'integrazione fra gli enti locali, il coordinamento delle iniziative, l'impiego di risorse finanziarie.

**DURATA**

## 6 EDILIZIA

### 6.1 Programma Regionale per le politiche abitative

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma Regionale per le politiche abitative
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi complessi e programmazione negoziata	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Politiche abitative	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 8 settembre 2001, n. 24, “Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo”.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> 1 strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 2 attuativa	Il programma ha carattere strategico nella definizione delle linee di intervento nel settore delle politiche abitative e dei criteri per la loro integrazione con l'insieme delle politiche locali; ha carattere attuativo nella definizione dei criteri generali per la valutazione delle proposte comunali, ai fini dell'assegnazione dei contributi nel corso dei procedimenti attuativi, delle tipologie dei contributi da assegnare, e della percentuale massima di finanziamento ammissibile.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale	

## PROCEDURE

Il programma è predisposto dalla Regione previa intesa con gli Enti locali, nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie locali, nonché con la partecipazione delle parti sociali e delle altre istanze economiche e sociali, nell'ambito della Conferenza regionale per l'economia e il lavoro.

Allo scopo di dare attuazione alle previsioni del programma regionale per le politiche abitative, la Giunta regionale, in relazione alle risorse definite nella legge di bilancio, predispone uno o più bandi per la individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento. Il bando è pubblicato sul B.U.R.

Nei termini e con le modalità previsti dal bando, i Comuni presentano alla Regione le proposte di interventi per le quali si richiede l'ammissione a contributo. Le proposte sono elaborate dal Comune, sentite le parti sociali e le altre istanze economiche e sociali.

La Giunta regionale, tenuto conto delle priorità definite dalle Province, approva l'assegnazione dei contributi fissandone l'entità e le modalità di erogazione, anche avvalendosi di un nucleo di valutazione.

Gli interventi finanziati devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della delibera.

Nei casi di inutile decorrenza del termine la Regione provvede, entro 30 giorni dalla scadenza del termine, a convocare i Comuni e le altre eventuali Amministrazioni interessate, al fine di accertare le ragioni del ritardo e di verificare la concreta possibilità di superare gli impedimenti che si frappongono alla realizzazione degli interventi. I soggetti intervenuti, qualora valutino la possibilità di pervenire in tempi rapidi all'inizio dei lavori, concordano le iniziative da assumere per l'avvio degli interventi, attraverso la sottoscrizione di un accordo. L'accordo stabilisce altresì il nuovo termine per l'inizio lavori, comunque non superiore a sei mesi.

Qualora non si pervenga all'accordo entro 60 giorni dalla convocazione ovvero non sia rispettato il nuovo termine per l'inizio lavori, la Regione, nei successivi 30 giorni, dichiara la decadenza dal beneficio e ridetermina la localizzazione degli interventi finanziati.

Per garantire le risorse finanziarie per le politiche abitative regionali, è istituito il Fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo.

FINALITA'

Il programma regionale per le politiche abitative costituisce lo strumento di programmazione, volto al coordinamento e all'integrazione degli interventi per le politiche abitative. Il programma ha contenuti pluriennali ed è approvato dal Consiglio regionale.

Il programma determina con riferimento ai fabbisogni rilevati:

- a) le linee di intervento nel settore delle politiche abitative e i criteri per la loro integrazione con l'insieme delle politiche locali, dando comunque priorità al recupero, acquisto o realizzazione di alloggi di erp e di abitazioni destinate alla locazione, anche nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana;
- b) le tipologie dei contributi da assegnare, nell'ambito di quelle previste, e la percentuale massima di finanziamento ammissibile;
- c) i criteri generali relativi alle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento, ivi compresa la realizzazione di abitazioni in locazione destinate a particolari categorie sociali, tra le quali le forze dell'ordine ed i lavoratori in mobilità;
- d) i requisiti di ammissibilità delle proposte comunali.

Il programma stabilisce altresì i criteri generali per la valutazione delle proposte comunali, ai fini dell'assegnazione dei contributi nel corso dei procedimenti attuativi, nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- a) l'integrazione degli interventi con le politiche sociali della Regione;
- b) la previsione del cofinanziamento comunale nell'attuazione dell'intervento.

Il programma definisce la procedura per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi, identificando i parametri di riferimento. A tal fine sono considerati, in particolare, i seguenti indicatori:

- a) la durata delle diverse fasi in cui si articola il processo di attuazione del programma, con l'obiettivo di perseguire l'ottimizzazione dei tempi e la semplificazione delle procedure;
- b) il rapporto tra le risorse impegnate e l'incremento della disponibilità di alloggi sociali realizzati;
- c) il grado di soddisfacimento dell'utenza degli interventi delle politiche abitative.

EFFICACIA

DURATA

Il programma è pluriennale.

## PIANI E PROGRAMMI DI SETTORE

### 7 AGRICOLTURA

#### 7.1 Programmi poliennali di bonifica e irrigazione

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Programmi poliennali di bonifica e irrigazione
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> Agricoltura	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 “Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative”; artt. 2 e 6; integrata dalle LL.R.R 3/99, 22/2000, 26/2000.
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	I Programmi poliennali hanno natura prevalentemente attuativa in quanto definiscono le opere e gli interventi necessari in termini di bonifica e utilizzo della risorsa idrica
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> Regionale	

**PROCEDURE**

Art. 2: La Regione programma, organizza e realizza interventi, di competenza sia pubblica che privata, in materia di bonifica montana, di bonifica idraulica, di tutela e utilizzazione delle risorse idriche per gli usi agricoli nell'ambito dei piani di unità idrografica.

Art. 6: la Giunta regionale approva i singoli programmi poliennali di bonifica e di irrigazione.

**FINALITA'**

La finalità del programma è la difesa del suolo, la tutela e valorizzazione della produzione agricola e dei beni naturali con particolare riferimento alle risorse idriche.

I programmi indicano le opere e gli interventi da realizzare necessari per:

- la sistemazione e il rinsaldamento funzionale delle pendici dei versanti dei territori e dei comprensori di bonifica ai fini della stabilità e del buon regime delle acque;
- la bonifica delle terre deficienti di scolo nonché la sistemazione e l'adeguamento delle esistenti reti scolanti;
- la sistemazione idraulico-agraria e la valorizzazione agronomica del suolo nel rispetto dei diversi ecosistemi;
- la provvista ed utilizzazione delle acque per gli usi agricoli nell'ambito dei piani di bacino e di utilizzazione plurima delle risorse idriche;
- la manutenzione straordinaria delle opere esistenti.

**EFFICACIA**

**DURATA**

Poliennale



## 7.2 Piano Regionale di Sviluppo Rurale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano Regionale Sviluppo Rurale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	PRSR
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Agricoltura	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 15/97 “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura”
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> 1 strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 2 attuativa	Il piano è strategico nella definizione degli obiettivi e delle politiche finalizzate allo sviluppo del sistema agroalimentare ed ha natura attuativa in quanto stabilisce le varie tipologie di intervento.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale	

**PROCEDURE**

In ottemperanza ai Regolamenti CE 1257/1999 e 1750/1999, nel 2000 la Commissione Europea ha approvato il Piano di Sviluppo Rurale dell'Emilia Romagna, che definisce gli interventi strutturali e le misure di accompagnamento rivolte alle aziende del sistema agroalimentare regionale per il periodo 2000 – 2006.

**FINALITA'**

Obiettivo del piano è l'integrazione virtuosa fra la tutela dell'ambiente e lo sviluppo socio-economico, attraverso azioni che mirano ad accrescere la competitività delle imprese mantenendo la coesione e l'integrazione dei sistemi socio-economici territoriali e favorendo la salvaguardia delle risorse ambientali. Il piano individua tre filoni di intervento per le diverse tipologie di agricoltura diffuse in Emilia-Romagna, riconducibili alle seguenti categorie:

- un'agricoltura intensiva specializzata, sviluppata prevalentemente nelle aree di pianura;
- un'agricoltura a forte valenza ambientale, particolarmente rilevante nelle zone di montagna;

un'agricoltura orientata alle produzioni tipiche di pregio, interpreti delle specificità territoriali, delle risorse naturali ed umane dell'ambiente e delle particolarità socio-culturali ad esse legate.

**EFFICACIA**

**DURATA**

Il Piano ha una durata di sei anni



### 7.3 Piano provinciale di sviluppo locale integrato

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano provinciale di sviluppo locale integrato
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Agricoltura	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	DGR 30 dicembre 2002 n. 2741 con la quale sono state attivate le procedure per la predisposizione dei Piani di sviluppo integrato nel periodo 2005-2006. DGR n. 1798 del 24 ottobre 2000 con la quale, ai fini della attuazione delle Misure previste nell'ambito dell'Asse 3 "Sviluppo locale integrato" compreso nel Piano, sono state attivate le procedure per la predisposizione da parte delle Province di "Piani locali di sviluppo integrato". DGR n. 395 del 27 marzo 2001, con la quale sono stati approvati i Piani locali predisposti dalle Province ed i relativi piani finanziari per Misura e per anno.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 1 attuativa	

**LIVELLO TERRITORIALE**

Provinciale

**PROCEDURE**

I piani sono predisposti dalle Province e approvati dalla Giunta Regionale

**FINALITA'**

Obiettivo asse 3:

- contribuire a un rafforzamento della diffusione commerciale dei prodotti agricoli attraverso la valorizzazione dell'offerta di prodotti di qualità, aumentando il valore aggiunto delle produzioni agricole legate al territorio e, nel contempo, soddisfacendo le esigenze dei consumatori;
- salvaguardia del paesaggio rurale dei Comuni di cui all'allegato 1 per favorire il mantenimento in sede della popolazione rurale e creare opportunità per il consolidamento del reddito, attraverso la salvaguardia del patrimonio edilizio tipico, della cultura e delle tradizioni locali.
- incrementare il reddito delle aziende agricole poste nei Comuni di cui all'allegato 1, allo scopo di contrastare l'abbandono dell'attività agricola, attraverso il sostegno ad attività integrate alla produzione alimentare e ad essa collegate.

**EFFICACIA**

**DURATA**

triennale

#### 7.4 Programma poliennale dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma poliennale dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Agricoltura	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 15/1997, Legge Regionale 28/1988, Legge Regionale 43/1988.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> 1 strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 2 attuativa	Strategico per obiettivi, attuativo per interventi finalizzati.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale	
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURE</b>	Il programma viene approvato dal Consiglio Regionale sentita la Consulta agraria regionale e la Commissione regionale per il settore agro-alimentare biologico.

**FINALITA'**

La finalità del programma è la qualificazione delle produzioni emiliano-romagnole e la riduzione dell'impatto ambientale dell'attività agricola.  
Obiettivo da raggiungere è un organico sistema di servizi che, integrando ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica, divulgazione, comunicazione, formazione professionale sia in grado di garantire al sistema agroalimentare regionale validi strumenti e adeguate risorse tecniche per il suo sviluppo.

**EFFICACIA**

**DURATA**

Triennale

### 7.5 Programma Regionale di Sviluppo agricolo, agroindustriale e rurale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma Regionale di Sviluppo agricolo, agroindustriale e rurale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Agricoltura	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 15/1997 art. 12 e 13.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	Strategico per gli obiettivi. Attuativo per gli interventi finalizzati.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale <input checked="" type="checkbox"/> Provinciale	

**PROCEDURE**

Approvato secondo la procedura art. 36 della L.R. 30 settembre 1988 ed è recepito dal Programma Regionale di Sviluppo. Qualora il Programma assuma determinazioni di specifica rilevanza territoriale non previste o non compatibili con le determinazioni del Piano Territoriale Regionale è adottato con proposta di variante allo stesso secondo le procedure previste dalla legislazione vigente.

**FINALITA'**

Promuovere lo sviluppo rurale per una gestione equilibrata del territorio, per la difesa dell'ambiente e la valorizzazione del paesaggio agrario.

**EFFICACIA**

Le province sviluppano le indicazioni programmatiche relative al settore agricolo attraverso il PTCP oppure attraverso piani di settore.

**DURATA**

Triennale



## 7.6 Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Agricoltura	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 28 giugno 1994 n. 26 art.17; Legge Regionale 15/97.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 1 attuativa	Il Programma ha natura prevalentemente attuativa in quanto definisce modalità e criteri per la concessione di contributi agli imprenditori agricoli per la realizzazione di strutture agrituristiche.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale <input checked="" type="checkbox"/> Subregionale: Comunità montana	
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURE</b>	Il Programma è approvato dalla Giunta regionale.

**FINALITA'**

Obiettivi del programma:

- caratterizzare maggiormente la ristorazione agrituristica;
- incentivare l'offerta ristorativa con quella ricettiva in strutture ad alto valore architettonico
- favorire uno sviluppo del territorio basato sulla valorizzazione ambientale e paesaggistica delle aree rurali.

**EFFICACIA**

**DURATA**

Triennale

## 7.7 Programma agroambientale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programmi zionali pluriennali agro-ambientali relativi a pianura, collina e montagna
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Agricoltura	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Delibera Giunta Regionale n. 153/1998.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> 1 strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 2 attuativa	Strategico per gli obiettivi. Attuativo per gli interventi finanziati.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale	
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURE</b>	Recepimento del Reg. CE 2078/92.

**FINALITA'**

La finalità del piano è la promozione e lo sviluppo un settore agricolo maggiormente rispettoso e in armonia con l'ambiente. Indirizzi generali:

- incrementare il livello qualitativo delle produzioni;
- valorizzare una nuova figura professionale del settore agricolo, che, con opportune integrazioni al reddito, agisca principalmente come “guardiano del territorio” e in misura minore come “produttore tout court”;
- garantire un'adeguata tutela delle specie faunistiche e floricole in via di estinzione o, comunque, del patrimonio naturale compromesso per le modificazioni del territorio dovute alla pressione antropica;
- tutelare e difendere l'asseto idrogeologico.

**EFFICACIA**

**DURATA**

## 7.8 Progetto speciale di agricoltura biologica

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano per lo sviluppo del settore agroalimentare biologico
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Agricoltura	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 2 agosto 1997, n. 28 "Norme per il settore agroalimentare", art. 11
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> 1 strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 2 attuativa	Strategico per gli obiettivi. Attuativo per gli interventi finanziati.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale	
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURE</b>	Art. 11: Il consiglio regionale approva il piano, quale parte integrante del programma regionale di sviluppo agricolo, agroindustriale e rurale

**FINALITA'**

La finalità del piano è la tutela della salute dei consumatori e lo sviluppo di produzioni compatibili con la protezione dell'ambiente e sostenere l'attività degli imprenditori agricoli. Il piano individua le linee programmatiche del settore e gli interventi finalizzati a favorire:

- l'assistenza tecnica di base per le aziende agricole;
- l'assistenza tecnica per le aziende di trasformazione;
- la divulgazione e la comunicazione;
- la promozione e la commercializzazione dei prodotti biologici;
- l'educazione alimentare;
- la comunicazione istituzionale.

**EFFICACIA**

**DURATA**

### 7.9 Piano di ristrutturazione e conversione dei vigneti

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano di ristrutturazione e conversione dei vigneti
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Agricoltura	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Delibera Giunta Regionale del 31 luglio 2000, n. 1398, Delibera Consiglio Regionale del 20 settembre 2000 n. 63
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	Il Piano ha natura prevalentemente attuativa in quanto definisce modalità e criteri per la concessione di contributi e finanziamenti agli imprenditori agricoli.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale <input checked="" type="checkbox"/> Provinciale	
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURE</b>	Il Piano viene approvato dal Consiglio regionale.

**FINALITA'**

Le finalità del piano sono la promozione di trasformazioni idonee dei terreni e la produzione ottenuta salvaguardando l'ambiente.

**EFFICACIA**

**DURATA**

Triennale



## 8 FORESTALE E INCENDI

### 8.1 Piano di assestamento forestale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano di assestamento forestale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Forestale	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30 “Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n.16”. L’art. 1 definisce le finalità che la Regione si propone con la legge, gli art. 2, 3, 4 e 5 definiscono il programma degli interventi; gli art. 8 e 9 promuovono forme consorziate tra i proprietari per realizzare convenienti unità di intervento e gestione silvo-pastorali per la gestione dei propri beni; l’art. 10 definisce i contenuti dei piani economici e piani di coltura e di conservazione.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 1 attuativa	I piani di assestamento sono attuativi nella definizione degli interventi finalizzati alla valorizzazione e gestione delle foreste

**LIVELLO TERRITORIALE**

Regionale

**PROCEDURE**

Ai sensi del citato articolo 10 i servizi operativi regionali e l'Azienda regionale elaborano i piani economici.

**FINALITA'**

I piani di assestamento sono piani a valenza territoriale con l'obiettivo di valorizzare l'aspetto plurifunzionale delle foreste.  
I Piani di assestamento costituiscono il principale strumento di gestione delle foreste: stabiliscono l'organizzazione degli interventi da compiere per assicurare la migliore convenienza nell'erogazione dei beni e servizi che la società umana chiede alle foreste stesse.

**EFFICACIA**

**DURATA**

Decennale



## 8.2 Programma forestale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma forestale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Forestale	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30 "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n.16"; artt. 1, 2
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 1 attuativa	Il Programma ha natura prevalentemente attuativa in quanto definisce interventi e criteri per il finanziamento degli stessi.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale <input checked="" type="checkbox"/> Subregionale: Comunità montana <input checked="" type="checkbox"/> Provinciale	



**PROCEDURE**

L'art. 16 della legge delega alle amministrazioni provinciali, alle Comunità Montane per i territori di rispettiva competenza la predisposizione dei programmi annuali e le funzioni amministrative relative alla esecuzione dei piani e programmi e l'erogazione di contributi (ai sensi degli artt. 4 e 6).  
La Giunta e il Consiglio regionale possono emanare direttive ed indicazioni riguardo le funzioni delegate.  
La Regione provvede all'approvazione del Programma e all'elaborazione della carta dei terreni nudi e suscettibili di rimboschimento e dei boschi da migliorare.

**FINALITA'**

Le finalità sono volte a favorire l'ampliamento della superficie boscata per scopi produttivi nonché per la tutela dell'ambiente.

**EFFICACIA**

**DURATA**

Annuale

### 8.3 Piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi boschivi

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi boschivi
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Forestale	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30 “Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n.16”.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> 2 strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 1 attuativa	Il Piano ha natura prevalentemente attuativa nella definizione degli interventi ed è strategico in quanto strumento di indirizzo dell'attività regionale in materia di controllo e prevenzione degli incendi boschivi.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale	

**PROCEDURE**

L'art. 12 della L.R. 30/81 prevede che la Regione approvi un piano quinquennale per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi. Il piano poi viene approvato in Consiglio regionale. Il piano attualmente in vigore è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1318 del 22.12.1999.

**FINALITA'**

Il Piano costituisce lo strumento di indirizzo e riorganizzazione dell'attività regionale in materia "antincendi boschivi", assume il ruolo di strumento di indirizzo riorganizzazione della materia, prevedendo un collegamento permanente delle strutture competenti per la realizzazione di azioni modulate secondo soglie di attenzione crescenti, in funzione del livello di rischio individuato nelle diverse aree e nei periodi diversi dell'anno.  
Formulato in conformità alla normativa vigente il Piano comprende uno studio previsionale che analizza il rischio che si verifichino incendi in ciascuna zona del territorio regionale, quindi delinea le strategie di controllo e prevenzione del fenomeno per definire infine le modalità di lotta diretta allo spegnimento.

**EFFICACIA**

**DURATA**

Quinquennale

## 9 CACCIA E PESCA

### 9.1 Piano faunistico venatorio provinciale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano faunistico venatorio provinciale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	PFVP
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Caccia e pesca	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Delibera Consiglio Regionale n. 1411/200 “Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale”, Legge Regionale n. 8 del 15/2/1994; artt. 3, 7
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	Il Piano è strutturale in quanto definisce ambiti territoriali di caccia, e le zone di tutela per la riproduzione della fauna. E' attuativo nella predisposizione dei criteri per lo svolgimento degli interventi tecnici di interesse faunistico.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Provinciale	

**PROCEDURE**

Le province approvano – previo parere della Regione - , entro 120 giorni dalla adozione degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria, i propri piani faunistico-venatori.

**FINALITA'**

Conservazione e mantenimento delle effettive capacità riproduttive ed al conseguimento della densità ottimale delle specie di fauna selvatica presenti. Definizione degli ambiti territoriali di caccia, oasi di protezione della fauna, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna allo stato naturale, aree di rispetto all'interno degli ambiti territoriali di caccia

**EFFICACIA**

Il piano provinciale è attuato dalla Provincia con programmi annuali di intervento.

**DURATA**

Quinquennale



## 9.2 Piano Ittico Regionale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano Ittico Regionale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	PIR
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Pesca	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 “Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Romagna”; art. 7
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> 1 strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Il Piano ha natura prevalentemente strategica in quanto definisce politiche e iniziative di ricerca e formazione al fine di tutelare e salvaguardare la conservazione e il riequilibrio delle specie ittiche.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale	
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURE</b>	La Regione elabora, ai sensi dell’art. 7 della L.R.11/93, il piano ittico regionale.

**FINALITA'**

Il Piano ittico è lo strumento con cui la Regione promuove e orienta, nei bacini idrografici, la conservazione, l'incremento e il riequilibrio biologico delle specie mediante:

- a) la salvaguardia delle caratteristiche fisico - chimiche delle acque, anche in riferimento alla direttiva CEE vigente in materia;
- b) la tutela ed il ripristino delle specie ittiche tipiche di ogni bacino idrografico;
- c) le iniziative di ricerca finalizzata;
- d) le iniziative di informazione e formazione culturale e tecnica;
- e) i criteri di indirizzo per i programmi provinciali .

Nel piano sono stabiliti i criteri e le modalità di finanziamento delle funzioni e delle attività esercitate dalle Province e dalle Commissioni di gestione ittica.

**EFFICACIA**

Il piano ittico si articola in piani di bacino approvati dalle Province sentite le Commissioni territorialmente competenti.

**DURATA**

Quinquennale

### 9.3 Programma ittico provinciale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma ittico provinciale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Pesca	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 “Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna”; art. 10
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	Il Programma ha natura prevalentemente attuativa in quanto strumento di programmazione del Piano Ittico Regionale
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Provinciale	
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURE</b>	Le Province, nell’ambito del piano ittico regionale, esercitano le funzioni ad esse attribuite mediante l’adozione di programmi quinquennali degli interventi. I programmi sono trasmessi alla Regione ed alle Autorità di Bacino. Gli interventi annuali sono adottati dalle province sulla base delle proposte formulate dalle Commissioni ittiche di bacino e di zona ove costituite.

**FINALITA'**

Il programma indica:

- a. le specie ittiche la cui presenza deve essere conservata o ricostituita;
- b. le specie ittiche di cui è consentita la pesca, e le forme di ripopolamento delle stesse;
- c. le zone di gestione ittica;
- d. gli strumenti da adottare per la conservazione della fauna ittica;
- e. le forme di controllo o sostitutive con cui le Province soprintendono o provvedono al regolare svolgimento degli interventi e delle funzioni di competenza;
- f. le forme in cui verranno emanate e rese pubbliche le norme per la gestione, la pesca e la conservazione del patrimonio ittico;
- g. le risorse finanziarie per la realizzazione delle attività gestionali programmate

**EFFICACIA**

Rappresenta il recepimento e l'attuazione a livello provinciale del piano ittico regionale e dei piani di bacino

**DURATA**

Quinquennale

#### 9.4 Programma delle zone di gestione ittica

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma delle zone di gestione ittica
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Agricoltura	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 “Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna”; art. 11
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	Il Programma ha natura attuativa in quanto strumento di attuazione del piano ittico quinquennale.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Provinciale	

**PROCEDURE**

Il Programma di ciascuna zona di gestione ittica viene elaborato in attuazione al piano ittico quinquennale dalla rispettiva Commissione ittica di zona.  
I programmi, sentite le Commissioni di Bacino, sono approvati dalle Province interessate

**FINALITA'**

Il programma indica:

- le specie di interesse gestionale presente nei corsi d'acqua della zona e le forme di conservazione naturale di ciascuna specie
- le zone di protezione della fauna ittica;
- l'entità dei ripopolamenti integrativi e le scelte tecniche relative;
- l'organizzazione delle prestazioni volontarie;
- le funzioni e l'apporto collaborativo delle associazioni, nonché le forme di riconoscimento delle prestazioni volontarie organizzate.

I programmi sono approvati dalle Province interessate

**EFFICACIA**

**DURATA**

Annuale

### 9.5 Piano regionale della pesca marittima, della maricoltura e delle attività connesse.

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano regionale della pesca marittima, della maricoltura e delle attività connesse.
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Pesca	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3; art. 79, c. 1 e 3
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 1 attuativa	Il Piano ha natura attuativa in quanto definisce modalità, criteri e priorità degli interventi regionali atti al raggiungimento degli obiettivi fissati in favore del settore ittico.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale	
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURE</b>	Il piano viene approvato dalla Giunta regionale.

**FINALITA'**

Il piano è uno strumento operativo regionale per finalizzare gli interventi nel campo della programmazione del settore ittico. Definisce i criteri e le priorità di attuazione degli interventi nonché le modalità di delega alle amministrazioni provinciali costiere.

**EFFICACIA**

Sono delegate alle Province costiere le funzioni amministrative di concessione, di liquidazione dei contributi e di controllo sulla destinazione dei medesimi.

**DURATA**

Annuale



## 10 MOBILITA' E TRASPORTI

### 10.1 Piano regionale Integrato dei Trasporti

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano Regionale Integrato dei Trasporti
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	PRIT
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mobilità e Trasporto	Il piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) costituisce il principale strumento di pianificazione dei trasporti della Regione.
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale n.30 del 02/10/1998, "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale", art.5.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> 2 strategica <input checked="" type="checkbox"/> 1 strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Il piano è strategico in quanto indirizza e coordina lo sviluppo della rete infrastrutturale regionale; è strutturale nella definizione delle azioni territorializzate e degli interventi del sistema dei trasporti e della mobilità d'interesse regionale e locale.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale	

**PROCEDURE**

Il PRIT è predisposto ed approvato secondo le modalità previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n.36, e definisce prescrizioni, indirizzi e direttive per i piani territoriali di coordinamento provinciali.

**FINALITA'**

La Regione, mediante il PRIT:

- a) disciplina i propri interventi;
- b) indirizza e coordina gli interventi degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati operanti nel sistema dei trasporti e della mobilità d'interesse regionale e locale;
- c) definisce per quanto di sua competenza il sistema delle comunicazioni ferroviarie, stradali, portuali, idrovie, marittime, aeree, interportuali e autofilotraviarie;
- d) definisce le principali proposte rispetto alla politica nazionale e comunitaria.

**EFFICACIA**

La Regione programma le reti di infrastrutture e i servizi relativi alla mobilità delle persone e delle merci e il trasporto pubblico regionale e locale con il concorso degli enti locali e tenendo conto della loro programmazione ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle Province, al fine di pervenire, nel rispetto del principio di sussidiarietà, alla massima integrazione delle scelte, operate nell'ambito delle rispettive autonomie.

I Comuni adeguano i propri piani urbanistici alle previsioni del PRIT relative alle opere pubbliche o di interesse pubblico, in conformità a quanto disposto dal piano territoriale di coordinamento provinciale.

**DURATA**

Decennale.

## 10.2 Programmazione di bacino provinciale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programmazione di bacino provinciale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mobilità e trasporto	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 2 ottobre 1998, n. 30 e s.m.i.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Il Programma ha natura strutturale nella definizione dei bacini di traffico necessari alla programmazione della mobilità di interesse interprovinciale.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Provinciale	
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURE</b>	La programmazione regionale della mobilità delle persone e delle merci si articola per ambiti provinciali di bacini di traffico, intesi come unità territoriali entro le quali possa essere programmato anche un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai modi e ai fabbisogni di mobilità

**FINALITA'**

Ciascun ente individua i bacini funzionali alla programmazione della mobilità del territorio di propria competenza. La Regione, in concorso con le Province interessate, individua i bacini di traffico necessari alla programmazione della mobilità di interesse interprovinciale. Ciascuna Provincia, in concorso con i Comuni interessati, individua i bacini di traffico per la programmazione della mobilità intercomunale.

**EFFICACIA**

**DURATA**

### 10.3 Piano Urbano della Mobilità

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano urbano della mobilita'
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	PUM
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mobilità e trasporto	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 2 ottobre 1998, n. 30 e s.m.i. L'approvazione dei piani avviene ai sensi dell'art. 34 della L.R.20/2000.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> 1 strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Strumento strategico di medio/lungo termine afferente a tutti gli aspetti relativi al tema della mobilità.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Comunale	

**PROCEDURE**

L'Art. 34 della L.R. 20/2000 definisce il procedimento di approvazione. Il piano e' adottato dal Consiglio ed è depositato presso la sede del Comune per 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso e' pubblicato altresì su almeno un quotidiano e il Comune puo' attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna. Entro la scadenza del termine di deposito chiunque puo' formulare osservazioni. Contemporaneamente al deposito, il piano viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento, puo' formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti e le prescrizioni di piani di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva. Nei 60 giorni successivi, il Consiglio comunale decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il piano alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate ed approva il piano. Copia integrale del piano approvato e' trasmessa alla Provincia e alla Regione ed e' depositata presso il Comune per la libera consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel BUR dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.

**FINALITA'**

I comuni sono tenuti all'adozione dei piani urbani della mobilità con particolare attenzione al trasporto pubblico e alla mobilità pedonale e ciclabile. La Regione promuove e finanzia prioritariamente l'attuazione degli interventi, volti alla valorizzazione e al potenziamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, delle reti di mobilità pedonale e ciclabile e dei sistemi integrati di mobilità.

**EFFICACIA**

**DURATA**

#### 10.4 Piano Urbano del Traffico

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano Urbano del Traffico
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	PUT
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mobilità e Trasporti	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale n. 15 del 08/04/1994, all'art. 7. Legge Regionale n. 8 del 28 aprile 2003 art. 6 Delibera di Giunta Regionale n. 2254 del 31/04/1994 - Piani Urbani del traffico. adempimenti regionali di cui all'art.36 del D.lgs. 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada".
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 1 attuativa	Viene previsto come uno strumento prettamente "gestionale", con obiettivi di breve periodo e con particolare attenzione ai servizi pubblici prodotti e al loro rendimento tanto che, per tali motivi, ne è previsto l'aggiornamento ogni due anni (art. 36 comma 5 del D. Lgs. 285/92).
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Comunale	Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", all'art. 36, detta l'obbligo dell'adozione del Piano urbano del traffico (P.U.T.) per i comuni aventi popolazione residente superiore a trentamila abitanti.

**PROCEDURE**

Per quanto riguarda gli aspetti normativi e procedurali, il Codice della Strada non ha esplicitato l'iter amministrativo cui il PUT deve essere sottoposto, attribuendone la generica adozione da parte del Comune.

Al riguardo è prevista la necessità di individuare, in sede di direttiva ministeriale, la procedura di redazione, pubblicazione, approvazione ed attuazione con la definizione del ruolo dei soggetti coinvolti.

In mancanza di più specifici indirizzi demandati alla prevista direttiva ministeriale sull'argomento, la Regione Emilia Romagna con propria L.R. n. 15 in data 8 aprile 1994, ha disposto all'art. 7, che "I Piani Urbani del Traffico e i relativi aggiornamenti sono adottati con le procedure di cui all'art. 21 della L.R.7 dicembre 1978 n. 47 e approvati dal Comune previa verifica di coerenza con i piani territoriali, urbanistici, attuativi e di settore, effettuata dalla Provincia territorialmente competente"...In attesa che le Province si dotino del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di cui alla Legge 8 giugno 1990 n. 142, tale verifica è effettuata dalla Giunta Regionale".

**FINALITA'**

Il PUT è uno strumento attraverso il quale ottimizzare la mobilità urbana utilizzando le infrastrutture viarie esistenti e pertanto comprensivo di interventi di limitato impegno economico (attrezzature e arredi funzionali delle infrastrutture).

Il PUT deve inoltre essere predisposto anche in funzione dell'emergenza, contenendo la previsione di azioni o piani specifici di intervento nel caso di previsione o superamento di soglie critiche di inquinamento.

**EFFICACIA**

**DURATA**

Biennale



### 10.5 Programma triennale di intervento sulla rete viaria di interesse regionale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma triennale di intervento sulla rete viaria di interesse regionale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mobilità e Trasporto	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Art. 164 bis e art. 167 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 così come modificata dalla L.R. 4 maggio 2001 n. 12.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 1 attuativa	Il Programma ha natura attuativa in quanto definisce i criteri e le quote di risorse da destinare alle opere di manutenzione straordinaria e agli interventi di nuovo impianto delle strade di interesse regionale.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale	
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURE</b>	Il Programma è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali.

**FINALITA'**

Definizione di quote di risorse da destinare alle opere di manutenzione straordinaria e agli interventi di nuovo impianto delle strade, sulla base delle risorse disponibili e degli obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati dal Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), nonché delle esigenze indicate dalle Province.

I finanziamenti sono rivolti alla manutenzione straordinaria, alla progettazione di opere per interventi resisi necessari a seguito di eventi eccezionali o calamitosi, ammodernamento rete stradale

**EFFICACIA**

**DURATA**

Triennale

## 10.6 Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mobilità e Trasporto	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 20 luglio 1992 n. 30 “Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti”, artt. 3, 5 e 8; Delibera Giunta Regionale 1409/2002
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	Il Piano è strategico nella definizione dei criteri e delle modalità, è attuativo nell’assegnazione dei contributi.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale	
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURE</b>	Il programma è approvato dalla Giunta regionale.

**FINALITA'**

Assegnazione di contributi per la sicurezza stradale lungo le strade della Regione attraverso la pubblicazione di un bando riportante criteri e modalità per l'assegnazione, la concessione, la liquidazione dei contributi per la sicurezza stradale.

Realizzazione di rotatorie idonee a:

- ridurre i punti di conflitto delle componenti e dei flussi di traffico;
- evidenziare l'accesso agli ambiti urbanizzati;
- regolare la velocità.

**EFFICACIA**

**DURATA**

### 10.7 Accordi di programma per il trasporto pubblico locale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Accordi di programma per il trasporto pubblico locale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi complessi e programmazione negoziata <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mobilità e Trasporti	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 1 febbraio 2002 n. 1, art. 2; Legge Regionale 28 aprile 2003 n. 8, art. 10, Legge regionale 2 ottobre 1998, art. 12 così come modificato da L.R. 8/2003.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> 1 strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 2 attuativa	L'accordo ha natura strategica in quanto indica obiettivi e politiche per la qualificazione del sistema del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile; è attuativo nella definizione degli interventi e delle azioni gestionali.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Provinciale	

**PROCEDURE**

L'accordo è predisposto e approvato ai sensi delle procedure dettate dall'art. 27 della Legge n. 142 del 1990.

La regione promuove la stipula di accordi di programma con gli enti locali al fine di realizzare interventi per la riorganizzazione della mobilità e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico finalizzati anche alla riduzione del trasporto privato.

**FINALITA'**

La finalità dell'accordo è il perseguimento di obiettivi volti alla riduzione del trasporto privato.

L'accordo individua le politiche per:

- la qualificazione del trasporto pubblico;
- lo sviluppo delle iniziative per la mobilità sostenibile;
- l'integrazione modale e tariffaria;
- il miglioramento della sicurezza;
- l'efficacia e l'efficienza gestionale.

**EFFICACIA**

**DURATA**

Triennale

### 10.8 Accordi di programma per la mobilità sostenibile

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Accordi di programma per la mobilità sostenibile
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi complessi e programmazione negoziata <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mobilità e trasporto	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 30/98, DGR 2661 del 25 dicembre 2005, legge regionale 40/1999 art. 7.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	L'accordo ha natura strategica in quanto indica obiettivi per il perseguimento di una mobilità sostenibile; è prevalentemente attuativo nella definizione degli interventi e delle azioni gestionali rivolte al potenziamento della mobilità ciclo-pedonale.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Provinciale <input checked="" type="checkbox"/> Comunale	



**PROCEDURE**

L'accordo è predisposto e approvato ai sensi delle procedure dettate dall'art. 27 della Legge n. 142 del 1990.  
La Regione con la Delibera di Giunta Regionale n. 2661 del 25 dicembre 2005 ha definito criteri e modalità per dare avvio ad interventi rivolti al potenziamento della mobilità ciclopedonale.

**FINALITA'**

Completamento e integrazione delle reti ciclopedonali urbane, incentivazione dell'uso della bici e dell'integrazione fra bici, treni e bus.  
Miglioramento della fruizione degli spazi urbani da parte dei bambini e degli adolescenti attraverso la realizzazione di percorsi sicuri di collegamento dei principali punti di aggregazione dedicati (casa-scuola, verde pubblico e attrezzature di interesse sportivo).

**EFFICACIA**

**DURATA**

Triennale



## PIANI E PROGRAMMI PER IL RECUPERO AMBIENTALE

### 11 ENERGIA

#### 11.1 Piano energetico regionale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano Energetico Regionale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	PER
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Energia	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Progetto di Legge. La Regione Emilia-Romagna ha deciso di dar corso ad una propria proposta di legge (“Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia d’energia”) per dare attuazione piena alla riforma costituzionale. Attualmente all’esame della competente commissione consiliare
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Il PER ha natura strategica in quanto indica gli indirizzi programmatici della politica energetica regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale	

**PROCEDURE**

Il PER è approvato da Consiglio Regionale su proposta della Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, ha di norma durata decennale e può essere aggiornato con la medesima procedura in considerazione di mutamenti del sistema energetico aventi rilevanti riflessi sugli obiettivi e sulle linee di interventi individuate. La delibera consiliare di approvazione ha efficacia di programmazione economico-finanziaria ai fini della individuazione delle linee di intervento e degli stanziamenti di bilancio da impegnare.

**FINALITA'**

Obiettivo della Regione è armonizzare le esigenze di sviluppo con quelle generali di interesse pubblico, garantendo uno sviluppo sostenibile e responsabile delle compatibilità ambientali del "Sistema energetico regionale", da ricercarsi attraverso il risparmio energetico, l'uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili

**EFFICACIA**

Il PER è attuato attraverso programmi annuali e poliennali di intervento approvati dalla Giunta regionale.  
I programmi individuano i finanziamenti accordati, le tipologie di interventi ammissibili, i criteri generali per uniformare la valutazione delle proposte, l'entità e le tipologie dei contributi e le modalità di assegnazione, controllo, revoca dei finanziamenti regionali, i termini di presentazione delle domande, i dati e le informazioni che debbono essere forniti alla Regione relativamente alle fasi di costruzione e di esercizio degli interventi incentivati.

**DURATA**

Decennale

### 11.2 Piano energetico provinciale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano Energetico Provinciale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Evergia	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Progetto di Legge. Art. 3: funzioni delle province
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 1 attuativa	Il Piano ha natura attuativa in quanto sono le Province ad esercitare funzioni in merito all'attuazione del piano-programma per la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia nei settori industriale, agricolo, terziario e dei trasporti, disciplinando anche le autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Provinciale	
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURE</b>	Le Province formulano approvano ed attuano i piani programmi per la promozione del risparmio energetico.

**FINALITA'**

La finalità principale del piano-programma è la realizzazione di un efficace sistema di verifica della osservanza delle norme vigenti sul contenimento dei consumi energetici, in relazione alle diverse fasi di progettazione, messa in opera ed esercizio di impianti, edifici e manufatti, anche attraverso l'esercizio associato delle funzioni e altre forme di cooperazione con i Comuni.

**EFFICACIA**

**DURATA**

### 11.3 Piani e programmi di riqualificazione energetica del sistema urbano

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piani e programmi di riqualificazione energetica del sistema urbano
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Energia	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Progetto di Legge. Art. 4: funzioni dei Comuni
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	Il Piano ha natura strategica nella definizione degli obiettivi del risparmio energetico, ha natura prevalentemente attuativa in quanto i Comuni, nel disciplinare l'attività urbanistica ed edilizia, provvedono a dettare criteri di rendimento energetico per le differenti tipologie di edifici esistenti e di nuova costruzione.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Comunale	

**PROCEDURE**

I Comuni approvano ed attuano programmi per la qualificazione energetica del sistema urbano, con particolare riferimento alla promozione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico negli edifici, allo sviluppo degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia derivante da fonti rinnovabili ed assimilate e di altri interventi e servizi di interesse pubblico volti a sopperire alla domanda di energia utile degli insediamenti urbani, comprese la reti di teleriscaldamento e l'illuminazione pubblica.

**FINALITA'**

**EFFICACIA**

**DURATA**



#### 11.4 Programma regionale di intervento per gli impianti fotovoltaici

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma regionale di intervento per gli impianti fotovoltaici
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Energia	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Delibera Giunta Regionale 17 luglio 2001 n. 1471.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	Il Programma ha natura prevalentemente attuativa in quanto definisce modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi d'installazione di impianti fotovoltaici.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale	
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURE</b>	La Giunta regionale approva il bando per l'attuazione del programma regionale; il bando disciplina le procedure per la richiesta di concessione e per l'erogazione del contributo. regionale per la realizzazione di interventi d'installazione di impianti fotovoltaici.

**FINALITA'**

Fornire le indicazioni di massima e di normativa da rispettare per la realizzazione, nell'ambito del programma "Tetti fotovoltaici", di impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, destinati a operare in parallelo alla rete elettrica di distribuzione e connessi alla rete di utente, a valle del dispositivo generale.

**EFFICACIA**

**DURATA**



## 12 TELECOMUNICAZIONI

### 12.1 Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio televisiva

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio televisiva
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	PLERT
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Telecomunicazioni	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"; art. 3: sono stabilite le norme per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale e urbanistica.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	La natura del Piano è strutturale nella definizione degli ambiti ottimali per la localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Provinciale	

**PROCEDURE**

Ai sensi dell'art. 3 L.R. 30/2000 la Provincia si dota di un Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio televisiva, il piano è adottato e approvato con le procedure previste per il PTCP dalla legislazione regionale vigente. Detto piano può essere contenuto nel PTCP.

Ai sensi dell'art. 3 L.R. 30/2000 la Provincia si dota di un Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio televisiva, il piano è adottato e approvato con le procedure previste per il PTCP dalla legislazione regionale vigente. Detto piano può essere contenuto nel PTCP.

**FINALITA'**

Le finalità del piano sono rivolte principalmente alla tutela sanitaria della popolazione.

**EFFICACIA**

I Comuni adeguano la Pianificazione comunale ai piani provinciali. Il Comune prima dell'approvazione del PLERT e sino al suo recepimento nella pianificazione urbanistica comunale autorizza gli impianti su parere favorevole del Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva.

**DURATA**

## 12.2 Programma annuale degli impianti fissi di telefonia mobile

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma annuale degli impianti fissi di telefonia mobile
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Telecomunicazioni	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico” e s.m.; art. 8. Direttiva Regionale 20 febbraio 2001.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	La natura del Piano è strutturale nella definizione degli ambiti ottimali per la localizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Comunale	

**PROCEDURE**

Il Programma annuale delle installazioni degli impianti fissi di telefonia mobile è presentato dai gestori degli impianti al Comune. Il Programma è corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici.

Il Comune, con le modalità previste dal proprio ordinamento e comunque attraverso la pubblicazione su un quotidiano ad ampia diffusione locale, dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dell'installazione dell'impianto.

**FINALITA'**

Il Programma oltre a indicare la localizzazione puntuale degli impianti può individuare le aree circoscritte, di ampiezza non superiore a 150 mt di raggio dal punto ottimale di collocazione dell'impianto, dove il gestore, per garantire il servizio secondo gli standard stabiliti dalla concessione ministeriale, prevede di installare gli impianti.

**EFFICACIA**

I gestori degli impianti presentano ai Comuni il Programma annuale degli impianti fissi di telefonia mobile. Il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti è normata dal piano

**DURATA**

Annuale

## 13 INDUSTRIA

### 13.1 Piano qualità regionale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano qualità regionale: progetti per la certificazione del sistema qualità aziendale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Industria	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 Capo V
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 1 attuativa	Il Programma ha natura prevalentemente attuativa in quanto definisce modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti rivolti alla certificazione del sistema di qualità aziendale.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale	
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURE</b>	Il Piano è approvato dalla Giunta regionale.

**FINALITA'**

Il piano prevede interventi a sostegno di progetti che coinvolgono i seguenti ambiti:

- sistemi di gestione per la qualità in impresa;
- sistemi di gestione integrati in impresa
- rete di imprese
- sistemi produttivi

Semplificazione dell'accesso delle imprese alle opportunità di finanziamento;  
programmazione negoziata per quegli interventi che devono rappresentare scelte strategiche condivise.

**EFFICACIA**

**DURATA**

Triennale



### 13.2 Programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	PRRIITT
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Industria	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 14 maggio 2002, n. 7, artt. 4, 5 e 6
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 1 attuativa	Il Programma ha natura prevalentemente attuativa in quanto definisce modalità e criteri per la concessione di contributi per il sostegno all'attività di ricerca e trasferimento tecnologico.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale	
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURE</b>	Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, approva, nell'ambito del Programma triennale per le attività produttive, il Programma regionale.

**FINALITA'**

Le azioni volte all ricerca prevedono, in particolare, il sostegno di attività imprenditoriali isolate da imprese singole e da loro consorzi. Disegno collaborativo tra imprese ed enti di ricerca attraverso una rete efficiente per il trasferimento tecnologico.

**EFFICACIA**

La Giunta, sulla base del Programma approvato dal Consiglio, approva un Programma Operativo che specifica, in riferimento a ciascuna azione, l'attribuzione degli stanziamenti per le diverse azioni, le tipologie dei contributi ammissibili e le relative modalità di concessione ed erogazione.

**DURATA**



### 13.3 Programma triennale per le attività produttive industriali

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma triennale per lo sviluppo delle attività produttive industriali
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Industria	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 21 aprile 1999, n.3 “Riforma del sistema regionale e locale”, Capo III relativo alla disciplina dell’esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia dell’industria. Delibera Giunta Regionale del 20 ottobre 2003
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 1 attuativa	Il Programma ha natura prevalentemente attuativa in quanto definisce modalità e criteri per il finanziamento finalizzati alla crescita, qualità e innovazione delle imprese e del lavoro in Emilia Romagna.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale	



**PROCEDURE**

Il Programma è approvato dalla Giunta regionale. La regione ai sensi dell'art. 53 L.R. 3/99 istituisce il fondo unico per le attività produttive ed industriali, e ai sensi dell'art. 55 L.R. 3/99 disciplina le modalità e le procedure necessarie all'attuazione del programma regionale

**FINALITA'**

Crescita di un nuovo sistema produttivo, i cui punti di forza sono le reti d'impresa, la conoscenza e la ricerca, l'internazionalizzazione.  
Il Programma intende costruire una strategia di politica industriale organica, definendo obiettivi, assi di intervento e misure specifiche. Assi dell'intervento:

- sostegno ai progetti di investimenti per l'innovazione e la competitività;
- progetti di qualità e innovazione organizzativa;
- generazione di nuova imprenditorialità e nuova occupazione;
- finanza per lo sviluppo competitivo delle imprese;
- sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo;
- finanza per lo sviluppo del territorio;

rete di servizi della PA per le imprese e di correlazione con le strutture associative.

**EFFICACIA**

**DURATA**

Triennale



## 14 TURISMO

### 14.1 Piano dell'arenile

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano dell'arenile
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Turismo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9 "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale" modificata dalla Legge Regionale 24 marzo 2004, n. 6.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	Il Piano dell'arenile ha natura prevalentemente attuativa in quanto regola le trasformazioni dell'arenile, le costruzioni esistenti, le dotazioni territoriali delle aree per i servizi pubblici e per tutte le attrezzature in precario necessarie per l'attività turistica. Ha natura strutturale nella definizione e puntualizzazione delle azioni territorializzate definite dagli indirizzi regionali.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Comunale	

**PROCEDURE**

Art. 3 L.R. 9/2002: i Comuni approvano, con le procedure di cui all'art. 34 della L.R. 20/2000, ed in conformità alle direttive regionali un piano dell'arenile costituente piano operativo comunale (POC).

**FINALITA'**

Regolamentazione delle trasformazioni dell'arenile, delle costruzioni esistenti, la dotazione delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature in precario necessarie per l'attività turistica. Riqualificazione e innovazione dei servizi resi al turista, recupero elementi di qualità ambientale, ripristino e valorizzazione naturalistico-vegetazionale interrelate alle tematiche di qualificazione e potenziamento dell'offerta turistica.

**EFFICACIA**

**DURATA**



#### 14.2 Programma di intervento per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma di intervento per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Turismo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 1 agosto 2002, n. 17 “Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna”; artt. 1, 6
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 1 attuativa	Il Programma ha natura attuativa nella definizione degli interventi e degli incentivi a favore il miglioramento delle stazioni invernali esistenti nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica e di valorizzazione e ripristino delle risorse paesaggistiche e ambientali.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale	
<input type="checkbox"/> <b>PROCEDURE</b>	Art. 6 L.R. 17/2002: La Giunta regionale, sentite le Province, le Comunità Montane e i Comuni interessati, adotta il programma triennale degli interventi. Il Programma è approvato sentita la Commissione consiliare competente

**FINALITA'**

Il programma triennale individua:

- gli interventi prioritari;
- le caratteristiche tecnico-finanziarie dei progetti;
- i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi ed i tempi di realizzazione.

**EFFICACIA**

La Giunta regionale approva il piano operativo annuale.

**DURATA**

Triennale

### 14.3 Piano operativo per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano operativo per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Turismo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 1 agosto 2002, n. 17 “Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna”; artt. 1, 7 e 8.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	Il Programma ha natura attuativa nella definizione delle modalità e dei criteri per l’assegnazione di contributi regionali.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Provinciale	

**PROCEDURE**

Le Province definiscono i piani provinciali di intervento annuali e predispongono piani pluriennali per assicurare gli interventi di sostegno alle stazioni invernali ed al sistema sciistico nonché le riorganizzazioni delle stazioni sciistiche. Eventuali allargamenti delle aree sciistiche sono sottoposti alle procedure previste dalla LR 20/2000 e devono essere ricompresi nel PTCP o in eventuali sue varianti.

**FINALITA'**

Interventi per il miglioramento delle stazioni invernali esistenti nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica e di valorizzazione e ripristino delle risorse paesaggistiche e ambientali.

**EFFICACIA**

Le Province, sentite le Comunità Montane, predispongono in attuazione del programma triennale regionale (vedi punto 4.4.2), predispongono il piano operativo annuale che formula proposte alla Regione.

**DURATA**

Annuale



#### 14.4 Piani pluriennali provinciali

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piani pluriennali provinciali
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Turismo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 1 agosto 2002, n. 17 “Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna”; artt. 1, e 7
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	Il Programma ha natura attuativa nella definizione delle modalità e dei criteri per l'assegnazione di contributi regionali.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Provinciale	



**PROCEDURE**

Art. 7, comma 2, L.R. 17/2002: le Province, al fine di attuare i principi della presente legge, predispongono piani pluriennali per assicurare il raggiungimento degli obiettivi e le riorganizzazioni delle stazioni sciistiche. Eventuali allargamenti delle aree sciistiche sono sottoposti alle procedure previste dalla L.R. 20/2000 e devono essere ricompresi nel PTCP o in eventuali sue varianti.

**FINALITA'**

- favorire la qualificazione ambientale e sportiva delle stazioni invernali e delle aree sciistiche;
- accrescere la capacità turistica, durante tutto l'arco dell'anno, del territorio regionale appenninico;
- ripristinare l'ambiente attraverso lo smantellamento di impianti obsoleti ed inutilizzati.

**EFFICACIA**

**DURATA**

Pluriennale

#### 14.5 Programma Poliennale di valorizzazione del settore termale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma Poliennale di valorizzazione del settore termale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Turismo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 17 agosto 1988, n.32 "Disciplina delle Acque minerali e Termali, qualificazione e sviluppo del termalismo"; artt. 43 e 44.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	Il Programma ha natura attuativa nella definizione delle iniziative da finanziare.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale	

**PROCEDURE**

Art. 43 L.R.32/1988: Il consiglio regionale, su iniziativa della Giunta, sentita la Consulta regionale per il termalismo, approva un programma poliennale di valorizzazione del settore termale che costituisce un programma di settore del programma regionale di sviluppo. Per l'attuazione del programma la Regione concede incentivi a favore di soggetti pubblici e privati.

**FINALITA'**

**EFFICACIA**

Il programma poliennale di valorizzazione del settore termale che costituisce un programma di settore del programma regionale di sviluppo.

**DURATA**

Poliennale

#### 14.6 Programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Turismo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 4 marzo 1998, n. 7 “Organizzazione turistica regionale – interventi per la promozione e commercializzazione turistica”; art. 5
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Il Programma ha natura strategica in quanto indica: <ul style="list-style-type: none"><li>• il quadro di riferimento della promozione e commercializzazione turistica nel quale di collocano gli obiettivi degli interventi regionali;</li><li>• le aree e i prodotti turistici.</li></ul>
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale	

**PROCEDURE**

Il programma è approvato dal Consiglio regionale quale articolazione del Programma regionale di sviluppo. Le direttive applicate al programma sono deliberate dalla Giunta regionale.

**FINALITA'**

Le finalità del programma indicano:

- i criteri e i limiti per il cofinanziamento delle singole attività, le priorità e le tipologie dei soggetti beneficiari degli interventi;
- le procedure e i termini per la presentazione delle domande e dei progetti, nonché le modalità di gestione dei contributi;
- le modalità, le procedure e i termini per la elaborazione del Piano annuale delle azioni di carattere generale;
- modalità, le procedure e i termini relativi ai Programmi turistici di promozione locale.

**EFFICACIA**

Sulla base delle direttive regionali ogni Provincia approva Programmi turistici di promozione locale.

**DURATA**

Polienale

#### 14.7 Programmi turistici di promozione locale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programmi turistici di promozione locale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Turismo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 4 marzo 1998, n. 7 “Organizzazione turistica regionale – interventi per la promozione e commercializzazione turistica”; art. 6
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 1 attuativa	Il Piano ha natura attuativa nella definizione dei criteri per l'ammissione a contributo dei singoli progetti.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Provinciale	

**PROCEDURE**

Ciascuna Provincia approva, sulla base delle Direttive della Giunta regionale e sentiti i Comuni, il Programma turistico di promozione locale per l'esercizio di riferimento.

**FINALITA'**

Il programma è articolato in ambiti di attività sulla base delle direttive della Giunta regionale e in particolare comprende:

- a. i servizi turistici di base dei Comuni relativi all'accoglienza, all'animazione e all'intrattenimento turistico;
- b. le iniziative di promozione turistica di interesse locale.

**EFFICACIA**

Il Programma costituisce l'atto con il quale ciascuna Provincia definisce le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione a carattere locale. Il programma indica i singoli progetti ammissibili a contributo presentati dai soggetti attuatori. Esso può includere progetti di scala sovracomunale

**DURATA**

Annuale



#### 14.8 Programma di incentivi per la qualificazione dell'offerta turistica

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma di incentivi per la qualificazione dell'offerta turistica
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Turismo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 "Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale"
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	Il Piano ha natura attuativa nella definizione dei criteri generali, priorità e modalità applicative delle agevolazioni per il settore delle attività ricettive e turistico ricreative.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale	

**PROCEDURE**

La Giunta regionale approva il Programma.

**FINALITA'**

La Regione contribuisce alla valorizzazione di particolari territori e prodotti turistici mediante l'incentivazione di "progetti finalizzati" e la realizzazione di "progetti innovativi".

I "progetti finalizzati" sono incentivati con la concessione di contributi. La Regione può realizzare direttamente, anche con l'ausilio di soggetti esterni "progetti innovativi" aventi caratteristiche di sperimentaltà ed innovazione per il settore turistico.

**EFFICACIA**

Le Province, attivando procedure di consultazione con le Associazioni imprenditoriali del settore turistico più rappresentative a livello provinciale, definiscono criteri specifici e priorità a livello provinciale volte alla definizione di programmi provinciali di incentivazione per gli interventi a sostegno della riqualificazione dell'offerta turistica regionale.

**DURATA**

## 15 SERVIZI E COMMERCIO

### 15.1 Programma degli interventi regionali, indirizzi e modalità di coordinamento delle funzioni delegate alle province in amateria di concessione di contributi nel settore del commercio.

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma degli interventi regionali, indirizzi e modalità di coordinamento delle funzioni delegate alle province in materia di concessione di contributi nel settore del commercio.
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Servizi e commercio	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 10 dicembre 1997, n. 41 “Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva”; Legge Regionale 5 luglio 1999, n. 14 “ Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114”; Deliberazioni Giunta regionale nn. 811 e 2637 rispettivamente del 5 maggio 2003 e 15 dicembre 2003.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 1 attuativa	Il Piano ha natura attuativa nella definizione dei criteri generali, priorità e modalità per l'erogazione dei contributi.

**LIVELLO TERRITORIALE**

Regionale

**PROCEDURE**

La Giunta regionale approva un piano pluriennale degli interventi previsti sulla base dei criteri regionali di pianificazione territoriale e urbanistica. La Regione, con atto del dirigente competente, assegna entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di assestamento del bilancio regionale, il 70 % delle risorse disponibili in bilancio e ripartite a livello provinciale.  
La Regione, con atto di Giunta, procede all'approvazione dei Piani provinciali.

**FINALITA'**

Le finalità del Piano sono rivolte alla riqualificazione e valorizzazione del commercio nei centri storici e nelle aree urbane; assistenza tecnica; ammodernamento degli esercizi commerciali; introduzione di metodologie e di sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità nei processi di fornitura e nell'erogazione di servizi e prodotti.

**EFFICACIA**

**DURATA**

Triennale



## 15.2 Progetti per la riqualificazione e la valorizzazione della rete commerciale

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Progetti per la riqualificazione e la valorizzazione della rete commerciale
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Servizi e commercio	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 10 dicembre 1997, n. 41 "Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva"; art. 10 Legge Regionale 5 luglio 1999, n. 14 " Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114";
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 1 attuativa	I Progetti hanno natura attuativa in quanto erogano contributi per la riqualificazione e l'ammodernamento delle strutture distributive e dei servizi dei centri storici e delle aree urbane a vocazione commerciale; il coordinamento e gestione delle attività commerciali; il miglioramento dell'arredo urbano; e la sistemazione e riqualificazione di aree mercatali.



**LIVELLO TERRITORIALE**

Regionale

**PROCEDURE**

I Programmi di intervento sono approvati dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere della Provincia competente. Le procedure per la formazione dei medesimi nonché i contenuti delle convenzioni che regolano i rapporti fra i diversi soggetti partecipanti sono stabiliti dalla Giunta regionale nel programma degli interventi.

**FINALITA'**

Le previsioni dei piani comunali attengono in particolare:

- a. ai dimensionamenti della funzione commerciale delle diverse tipologie;
- b. alla localizzazione e alla disciplina delle grandi e medie strutture di vendita, in coerenza con le previsioni del PTCP;
- c. alla definizione delle norme urbanistiche attinenti gli esercizi di vicinato nell'ambito della disciplina delle destinazioni d'uso degli immobili.

**EFFICACIA**

**DURATA**



### 15.3 Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Servizi e commercio	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 10 dicembre 1997, n. 41 "Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva"; Legge Regionale 5 luglio 1999, n. 14 " Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114"; art. 8.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	I Progetti hanno natura strutturale in quanto individuano le aree destinate agli insediamenti commerciali.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Comunale	



**PROCEDURE**

Il progetto di valorizzazione commerciale è elaborato d’iniziativa del comune mediante la concertazione con i soggetti pubblici, privati interessati, le associazioni del commercio maggiormente rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni dei consumatori e sindacali. Nell’elaborazione del progetto il Comune esamina le politiche pubbliche riferite all’area, la progettualità provata e l’efficacia degli strumenti normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio e qualificazione dell’area stessa e dell’insieme di attività economiche in essa presenti.

**FINALITA’**

I Comuni elaborano progetti di valorizzazione commerciale al fine di promuovere il rilancio e la qualificazione dell’assetto commerciale dei centri storici e delle aree di servizio consolidate.

**EFFICACIA**

I comuni individuano le aree urbane nelle quali sussistono problemi di tenuta della rete commerciale tradizionale dell’attività commerciale tradizionale e di valorizzazione dell’attività commerciale e urbana.

**DURATA**





## 16 ACQUA

### 16.1 Piano di tutela delle acque

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di tutela delle acque
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PTA
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> Acqua	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.R. 3/99 e L.R. 20/2000, Delibera di Giunta Regionale 2239/2003
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input checked="" type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Il PTA ha natura strategica in quanto definisce le politiche e gli interventi da attuare per il miglioramento della qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici.
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> Regionale	

## PROCEDURE

L'Art. 25 della L.R.20/2000 definisce il procedimento di approvazione.

La Giunta regionale elabora un Documento Preliminare, che individua gli obiettivi strategici di sviluppo del sistema economico e sociale che s'intendono perseguire, e lo trasmette al Consiglio regionale, alle Province e ai Comuni.

Per un esame congiunto del Documento Preliminare, ciascuna Provincia convoca, entro 30 gg dal ricevimento Documento Preliminare, una Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell'art. 14, chiamando a parteciparvi, assieme alla Regione, i Comuni, le Comunità Montane e gli altri Enti Locali del proprio territorio. Entro 30 gg dalla conclusione della conferenza, la Provincia esprime le proprie osservazioni e proposte rispetto al Documento Preliminare e riferisce in merito a quelle formulate dagli Enti partecipanti alla conferenza e dalle associazioni economiche e sociali.

Il Consiglio regionale adotta il Piano su proposta della Giunta regionale, elaborata in considerazione delle valutazioni e proposte raccolte ai sensi del comma 3 e previo parere della Conferenza Regionale – Autonomie locali e della Conferenza Regionale Economia e Lavoro di cui alla L.R. 3/99. Copia del piano adottato è trasmesso alle Province, ai comuni e alle comunità montane.

Il Piano adottato è depositato presso le sedi del Consiglio regionale e degli enti territoriali di cui al comma 4 per 60 gg dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione.

Entro i 60 gg chiunque può formulare osservazioni e proposte.

Il consiglio, entro i successivi 90 gg, decide sulle osservazioni ed approva il piano.

Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale.



**FINALITA'**

Il PTA è lo strumento mediante il quale vengono individuati gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici e gli interventi volti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico. Costituisce piano stralcio di settore dei piani di bacino del Po, del Reno, dei Bacini Regionali Romagnoli e del Bacino Interregionale Marecchia-Conca.

**EFFICACIA**

Le Province, nell'ambito delle loro competenze, attraverso i Piani Territoriali di Coordinamento provinciale, perfezionano i dispositivi del PTA.

**DURATA**



## 17 QUALITA' DELL'ARIA

### 17.1 Piano di risanamento dell'aria

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di risanamento dell'aria
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> Aria	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	L.R. 3/99 artt. 121, 122.
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Il Piano ha natura strutturale in quanto individua le zone per le quali è necessario predisporre un piano finalizzato al risanamento atmosferico.
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> Provinciale <input checked="" type="checkbox"/> Comunale	



**PROCEDURE**

Le Province, sulla base dei criteri e dei valori limite fissati dalla Regione, individuano le zone per le quali è necessario predisporre un piano finalizzato al risanamento atmosferico idoneo anche a prevenire il verificarsi del superamento dei limiti nonché di episodi acuti. Il piano adottato è trasmesso alla Regione per eventuali osservazioni. Il piano è approvato:

- dal Comune, qualora interessi il suo territorio;
- dalla Provincia, sentiti i Comuni, qualora riguardi il territorio di più comuni;
- dalle Province, d'intesa fra loro, sentiti i Comuni interessati, qualora riguardi il territorio di più Province.

**FINALITA'**

Il piano contiene le azioni e gli interventi necessari ad assicurare valori di qualità dell'aria entro i limiti determinati dallo Stato e dalla Regione.

**EFFICACIA**

**DURATA**



## 18 RUMORE

### 18.1 Piano di risanamento acustico

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano di risanamento acustico
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> Rumore	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Il Piano ha natura strutturale in quanto individua le aree da sottoporre a risanamento acustico
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> Comunale	

**PROCEDURE**

I Comuni adottano il Piano di risanamento acustico qualora:

- a) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il divieto di cui al comma 4 dell'art. 2 (All'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione le aree contigue, anche appartenenti a comuni contermini, non possono avere valori che si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 recante " Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico), a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio;
- b) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti.

Il piano è trasmesso alla Provincia.

**FINALITA'**

I piani devono contenere:

1. l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
2. l'individuazione dei soggetti cui compete l'intervento;
3. l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
4. la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
5. le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e la salute pubblica.

**EFFICACIA**

I Comuni, approvando il piano di risanamento acustico, assicurano il coordinamento con il piano urbano del traffico.

**DURATA**



## 19 SUOLO

### 19.1 Piano infraregionale attività estrattive

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano infraregionale attività estrattive
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PIAE
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> Suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Legge regionale 18 luglio 1991, n.17 “Disciplina delle attività estrattive”, LL.R.R. 42/92, 23/93, 45/93, 6/95, 3/99, 38/2001, 7/2004.
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	Il Piano ha natura strutturale nella definizione delle aree idonee alla localizzazione delle attività estrattive, ha natura attuativa nella quantificazione delle quantità da estrarre.
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> Provinciale	





**PROCEDURE**

Il Piano costituisce parte del PTCP e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività produttive. Il PIAE è elaborato dalla Provincia territorialmente competente, sentiti i comuni e le Comunità Montane. Il Piano è corredato da uno studio di bilancio ambientale che verifica la compatibilità ambientale delle attività estrattiva sulla base delle normative vigenti.. Lo studio di bilancio ambientale contiene l'individuazione delle aree ad alta sensibilità ambientale.

**FINALITA'**

Il piano contiene:

- la quantificazione su scala infraregionale dei fabbisogni dei diversi materiali per un arco di tempo decennale;
- l'individuazione dei poli estrattivi di valenza sovracomunale e la definizione dei criteri e degli indirizzi per la localizzazione degli ambiti estrattivi di valenza comunale, sulla base delle risorse utilizzabili e dei fattori di natura fisica, territoriale e paesaggistica nonché delle esigenze di difesa del suolo e dell'acquifero sotterraneo;
- i criteri e le metodologie per la coltivazione e la sistemazione finale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate;
- i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazioni avvenute, perseguendo, ove possibile il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali.

In base alle previsioni contenute nel PIAE i Comuni elaborano i Piani delle attività estrattive comunali.

**EFFICACIA**

**DURATA**

Il piano è sottoposto a verifica generale almeno ogni 10 anni.



## 19.2 Piano attività estrattive

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano attività estrattive
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	PAE
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> Suolo	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Legge regionale 18 luglio 1991, n.17 “Disciplina delle attività estrattive”.
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	Il Piano ha natura strutturale nella definizione delle aree in cui effettuare attività estrattive, ha natura prevalentemente attuativa modalità di gestione delle cave.
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> Comunale	



**PROCEDURE**

Il Piano è redatto sulla base del Piano Infraregionale delle attività estrattive, ed in particolare di quelle relative ai poli estrattivi. Esso costituisce variante specifica agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.  
Il piano è approvato ed adottato con le procedure stabilite all'art. 34 della L.R. 20/2000, organo consultivo è la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.

**FINALITA'**

Il PAE individua:

- le aree di limitate dimensioni per rispondere ai fabbisogni locali (ulteriori rispetto ai poli individuati) dal PIAE da destinare ad attività estrattive, le relative quantità estraibili, nonché la localizzazione degli impianti connessi;
- le destinazioni finali delle aree oggetto delle attività estrattive;
- le modalità di coltivazione delle cave e di sistemazione finale delle stesse anche con riguardo a quelle abbandonate;
- le modalità di gestione;

le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili.

**EFFICACIA**

**DURATA**

### 19.3 Piano di utilizzazione economica per la distribuzione sul suolo dei liquami zootecnici

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano di utilizzazione economica per la distribuzione sul suolo dei liquami zootecnici
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Suolo	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge regionale 24 aprile 1995, n.50 “Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici degli effluenti di allevamento” e s.m. LL.R.R 21/98, 38/01
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Il Piano ha natura strutturale nella definizione degli ambiti soggetti a spandimento dei liquami zootecnici.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale	



**PROCEDURE**

La regione elabora il piano per la tutela e il risanamento delle acque o stralcio di comparto per le zone nelle quali avviene lo spandimento.  
Il rilascio dell'autorizzazione allo spandimento è demandata alla Provincia verificando la conformità dell'attività rispetto ai carichi ammissibili stabiliti dalla Regione. La Provincia è tenuta ad inviare alla Regione entro il 31/12 di ogni anno i dati riassuntivi annuali concernenti le autorizzazioni rilasciate, ai fini dell'esercizio delle attività di programmazione, pianificazione e monitoraggio ambientale di competenza regionale.

**FINALITA'**

**EFFICACIA**

**DURATA**



## 20 AREE PROTETTE/BIODIVERSITA'

### 20.1 Piano Territoriale del Parco

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Piano territoriale del Parco
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> Aree Protette	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Legge Regionale 2 aprile 1988, n. 11 “ Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali” modificata e integrata da LL.R.R 40/92 e 3/99.
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Il Piano ha natura strutturale nella definizione delle zone territoriali da sottoporre a protezione ambientale.
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> Provinciale	



**PROCEDURE**

Il Piano territoriale del Parco è adottato dalla Provincia, su proposta dell'ente di gestione ed è depositato presso le loro sedi, nonché presso i Comuni interessati. L'avviso dell'avvenuto deposito è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.  
Il piano è approvato in Giunta regionale.  
Qualora il parco superi l'ambito territoriale provinciale il relativo piano territoriale del parco è adottato d'intesa tra le Province interessate.

**FINALITA'**

Le finalità del piano sono rivolte alla conservazione e riqualificazione dell'ambiente, in particolare il piano:

- precisa l'articolazione di zone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi;
- costituisce il progetto generale e definisce il quadro dell'assetto del territorio ricompreso nel suo perimetro, indicando gli obiettivi generali e di settore, le priorità e precisando, mediante azionamenti, norme, vincoli, incentivazioni e indirizzi, le destinazioni da osservare sul territorio in relazione ai diversi usi.

**EFFICACIA**

Le previsioni del Piano territoriale del parco che comportano vincoli di carattere generale e particolare, individuati con rappresentazione grafica adeguata, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.

**DURATA**



## 20.2 Programma di sviluppo del parco

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma di sviluppo del parco
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Aree Protette	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 2 aprile 1988, n. 11 “ Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali” modificata e integrata da LL.R.R 40/92 e 3/99.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 1 attuativa	Il piano ha natura attuativa nella definizione dei finanziamenti da assegnare ai singoli progetti.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Provinciale	





**PROCEDURE**

Il programma di sviluppo del parco è adottato dal Consorzio di gestione del Parco ed è approvato dalla Giunta regionale, sentiti gli organi territorialmente competenti.

**FINALITA'**

Il programma individua le forme e i modi di agevolazione delle attività e delle iniziative compatibili con le finalità del parco. Definisce i progetti di intervento per l'attuazione del Piano territoriale del parco. Di tali progetti vengono specificate le priorità, gli obiettivi, i tempi di realizzazione, le risorse necessarie e le fonti di finanziamento.

Il Programma di sviluppo del parco:

- individua le modalità specifiche secondo cui orientare ed incentivare assetti colturali e pratiche agricole compatibili con l'ambiente e con le finalità del Piano del parco utilizzando in via prioritaria le risorse allo scopo destinate dai Regolamenti CEE e dai programmi nazionali e regionali di settore;
- può prevedere altresì forme e modi di promozione di corsi di formazione e qualificazione professionale, rivolti in particolare ai cittadini residenti nei Comuni interessati dal parco. Tali corsi, inerenti all'educazione ambientale allo sviluppo delle attività compatibili, alla manutenzione, alla vigilanza e all'amministrazione del parco, sono svolti anche alla qualificazione della struttura organizzativa e tecnica del parco.

**EFFICACIA**

Il Programma di sviluppo del parco definisce i progetti di intervento per l'attuazione del Piano territoriale del parco. Di tali progetti vengono specificate le priorità, gli obiettivi, i tempi di realizzazione, le risorse necessarie e le fonti di finanziamento

**DURATA**

Da tre a cinque anni



### 20.3 Programma di gestione delle riserve naturali

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma di gestione delle riserve naturali
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Aree Protette	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	Legge Regionale 2 aprile 1988, n. 11 “ Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali” modificata e integrata da LL.R.R 40/92 e 3/99.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> 1 strategica <input type="checkbox"/> 2 strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 3 attuativa	Il programma ha natura strategica in quanto indica le modalità di gestione delle riserve. Il programma ha natura strutturale in quanto definisce gli assetti delle aree ricomprese nella riserva. Il programma ha natura attuativa in quanto definisce gli interventi necessari per la tutela ed il ripristino della riserva.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Provinciale	



**PROCEDURE**

Il programma di gestione è elaborato dal soggetto cui è affidata la riserva ed è approvato dalla Giunta regionale previo parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente.

**FINALITA'**

Il programma è lo strumento di carattere programmatico, gestionale e regolamentare per il pieno raggiungimento delle finalità della riserva.

Il Programma di gestione:

- a) contiene un'analisi dello stato della riserva, delle azioni da attivare e dei loro obiettivi, delle prospettive a breve, medio e lungo termine;
  - b) stabilisce i tempi per la cessazione delle attività incompatibili con le finalità della riserva, fissando altresì i criteri ed i parametri per i relativi indennizzi;
  - c) indica le aree ed i beni da acquistare in proprietà pubblica;
  - d) individua le opere necessarie alla conservazione ed all'eventuale ripristino ambientale;
- fissa ulteriori normative specifiche.

**EFFICACIA**

**DURATA**

Da tre a cinque anni



## 21 RIFIUTI

### 21.1 Programma generale degli interventi di bonifica dei siti contaminati

<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE PP	Programma generale degli interventi di bonifica dei siti contaminati
<input type="checkbox"/> SIGLA PP	
<input type="checkbox"/> CATEGORIA PP <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> SETTORE PP <input checked="" type="checkbox"/> Rifiuti	
<input type="checkbox"/> NAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> REGIONE <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> FONTE NORMATIVA	Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 31 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”.
<input type="checkbox"/> NATURA DI PP <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> attuativa	Il programma ha natura strutturale nella definizione dei siti contaminati, ha natura prevalentemente attuativa nella attribuzione di contributi per il risanamento delle aree.
<input type="checkbox"/> LIVELLO TERRITORIALE <input checked="" type="checkbox"/> Regionale	



**PROCEDURE**

La Giunta regionale, acquisite le proposte delle province, predispone il piano relativo agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale e approva il programma per l'erogazione dei contributi.

**FINALITA'**

La regione attraverso il programma eroga contributi per la realizzazione degli interventi riferiti alla bonifica di aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

**EFFICACIA**

**DURATA**



### 21.2 Programma di intervento per l'adeguamento dei sistema regionale di recupero e smaltimento rifiuti

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Programma di intervento per l'adeguamento dei sistema regionale di recupero e smaltimento rifiuti
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Rifiuti	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	L.R. 27/1994, Delibera Giunta regionale 861/97
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input type="checkbox"/> strutturale <input checked="" type="checkbox"/> 1 attuativa	Il programma ha natura attuativa nella definizione di modalità e criteri per l'assegnazione di contributi.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Regionale	



**PROCEDURE**

Al fine di realizzare un programma di interventi pubblici finalizzati alla raccolta differenziata e/o al riciclaggio dei rifiuti, la regione concede contributi in conto capitale per la realizzazione di stazioni ecologiche, impianti, opere e servizi, nonché per l'acquisizione di attrezzature, destinati a tale scopo.

**FINALITA'**

Incentivare la diffusione della raccolta differenziata

**EFFICACIA**

**DURATA**

Biennale



### 21.3 Piano provinciale di gestione dei rifiuti

<input type="checkbox"/> <b>DENOMINAZIONE PP</b>	Piano provinciale di gestione dei rifiuti
<input type="checkbox"/> <b>SIGLA PP</b>	PPGR
<input type="checkbox"/> <b>CATEGORIA PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Piani e programmi di settore	
<input type="checkbox"/> <b>SETTORE PP</b> <input checked="" type="checkbox"/> Rifiuti	
<input type="checkbox"/> <b>NAZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Italia	
<input type="checkbox"/> <b>REGIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Emilia-Romagna	
<input type="checkbox"/> <b>FONTE NORMATIVA</b>	L.R. 27/1994 e L.R. 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e s.m.i.
<input type="checkbox"/> <b>NATURA DI PP</b> <input type="checkbox"/> strategica <input checked="" type="checkbox"/> strutturale <input type="checkbox"/> attuativa	Il Piano ha natura strutturale in quanto localizza le aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.
<input type="checkbox"/> <b>LIVELLO TERRITORIALE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Provinciale	





**PROCEDURE**

Le Province pianificano il sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti attraverso le scelte effettuate nel PTCP e nel PPGR. Il PPGR è adottato dalla Provincia, sentiti i Comuni, ed è approvato dalla Regione.

**FINALITA'**

Il PPGR:

- localizza gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con eventuali indicazioni plurime per ogni tipo di impianto;
- effettua le scelte necessarie ad assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani
- contiene quale parte integrante il Piano delle Bonifiche dei siti inquinanti.

**EFFICACIA**

**DURATA**